SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208/L

LEGGE 28 dicembre 2005, n. **262.**

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

05G0295

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209/L

LEGGE 28 dicembre 2005, n. **263.**

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

05G0300

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210

Ministero della giustizia

DECRETO 15 dicembre 2005.

Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

05A12166

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2005, n. **264.**

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 1992, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005; ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4449.U del 3 novembre 2005);

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione;

d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

CAPO II

PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2. L'esame si svolge in lingua italiana, e nel rispetto delle condizioni stabilite, verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato *A)* al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B dell'Albo, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A)*, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli assistenti sociali con almeno otto anni di anzianità di iscrizioni in tali sezioni, designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'università o un istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1993, n. 84.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato *B)* al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento, e a copia di un documento di identità.

2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento della stessa intercorre un intervallo non inferiore a tre mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO III

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Art. 8.

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.

2. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende assistenti sociali che esercitino la professione da almeno cinque anni.

3. L'elenco comprende, per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.

5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio regionale dell'Ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice Deontologico degli assistenti sociali.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento intendono svolgere, come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) la sezione dell'albo per la quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

c) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;

d) la data di decorrenza dell'iscrizione;

e) il cognome e nome del professionita presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

i) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.

Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato *C)* al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia del decreto di riconoscimento;

c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; va altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici dello stesso viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento, e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale dell'ordine o a un suo delegato, che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio regionale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna non definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;

d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio nazionale delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2005

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 294

ALLEGATO *A*
(articolo 2)

Elenco delle materie per la sezione A *dell'albo (assistente sociale specialista)*

- Metodologie avanzate e innovative di servizio sociale per interventi complessi;
- Metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione;
- Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;
- Metodi e tecniche del servizio sociale per la ricerca, la formazione e la supervisione professionale;
- Analisi di fattibilità economica dei progetti sociali;
- Pianificazione di programmi di servizio sociale;
- Metodi di mediazione e concertazione;
- Organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi;
- Progettazione e conduzione di programmi di protezione sociale.

Elenco delle materie per la sezione B *dell'albo (assistente sociale)*

- Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale;
- Principi e fondamenti del servizio sociale;
- Etica e deontologia professionale;
- Elementi di psicologia sociale;
- Legislazione sociale;
- Politica sociale;
- Legislazione italiana riguardante la professione;
- Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
- Elementi di psicologia generale;
- Elementi di sociologia;
- Organizzazione dei servizi sociali.

ALLEGATO *B*
Al Consiglio nazionale

Il/La sottoscritto/a .... nato/a il .... a ....; cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università .... con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione .... (2) emesso in data ....

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (assistente sociale specialista) o B (assistente sociale).

ALLEGATO *C*
Al Consiglio nazionale

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il .... a ...., cittadino/a .... residente in ....; in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università .... con sede in ...., iscritto nell'associazione professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ....

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;

Dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:
....
....
....;

Dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, reca: «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 6 *(Misure compensative)*. — 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*.

1-*bis*. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera *a)*.

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».

«Art. 9 *(Disposizioni applicative delle misure compensative)*. — 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».

«Art. 11 *(Competenze per il riconoscimento)*. — 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, individuato nell'allegato *A* del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera *d)*. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 *(Procedura di riconoscimento)*. — 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

a) degli altri Ministeri di cui all'allegato *A*;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 8 *(Prova attitudinale)*. — 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

3-*bis*. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

Nota all'art. 4:

— La legge 23 marzo 1993, n. 84, reca: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 7 *(Tirocinio di adattamento)*. — 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

2-*bis*. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, reca: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.».

05G0289

DECRETO 14 novembre 2005, n. **265.**

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 1992, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005; ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4451.U del 3 novembre 2005);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di chimico in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione.

Capo II

PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale dei chimici. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2. L'esame si svolge in lingua italiana e, nel rispetto delle condizioni stabilite, verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato *A)* al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B dell'Albo, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale dei chimici predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A)*, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale dei chimici è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei chimici con almeno otto anni di anzianità di iscrizioni in tali sezioni, designati dal Consiglio nazionale dei chimici. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo dei chimici e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale dei chimici designa professionisti iscritti nell'ambito della sola

sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale dei chimici, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale dei chimici, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale dei chimici sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 e successive modifiche.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dei chimici domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato *B)* al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, e una copia di un documento di identità.

2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento della stessa intercorre un intervallo non inferiore a tre mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dei chimici dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'Albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Art. 8.

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale dei chimici è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.

2. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende chimici che esercitino la professione da almeno cinque anni.

3. L'elenco comprende, per ogni Consiglio provinciale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'ordine.

5. Al Consiglio nazionale dei chimici spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio provinciale dell'ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice Deontologico dei chimici.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale dei chimici.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) la sezione dell'Albo per la quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

d) la data di decorrenza dell'iscrizione;

e) il cognome e nome del professionita presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

f) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

i) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.

Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dei chimici, redatta secondo lo schema allegato *C)* al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono essere elencati i documenti allegati; va altresì espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale dei chimici, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale dei chimici.

3. Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale dei chimici provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni semestre il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale dei chimici, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio provinciale dell'ordine o da un suo delegato, che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale dei chimici, e per conoscenza al Consiglio provinciale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale dei chimici rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale dei chimici provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

I. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale dei chimici della sospensione di cui al comma 1 e della interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale dei chimici delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale dei chimici con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale dei chimici, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) sopravvenuta incompatibilità;

c) la condanna non definitiva per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;

d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei chimici.

2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti va comunicata dal Consiglio nazionale dei chimici, all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio nazionale delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 2005

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 289

ALLEGATO *A*
(art. 2)

Elenco delle materie per la sezione A *dell'Albo (Chimico)*

- Metodi e convalida di sistemi analitici e accreditamento;
- Studio, progettazione, collaudo e gestione di laboratorio di analisi;
- Classificazione analisi e controllo dei prodotti naturali e industriali, dei residui e contaminanti in prodotti;
- Analisi in ambito sanitario e tossicologico e interpretazione dati;
- Rischio chimico e tossicologia industriale: classi di pericolo «H» delle sostanze, frasi di rischio «R», consigli di prudenza «S», trasporti in ADR, gas tossici, sanificazione;
- Materiali trattati con metodi chimici o chimico-fisici, OGM, micotossine e: procedure analitiche e valutazione dei risultati;
- Studi e messa a punto di processi di produzione;
- Progettazione, preventivi, direzione dei lavori, avviamento consegne e collaudo di laboratori chimici di impianti pilota e di impianti chimici industriali per la produzione e per il trattamento rifiuti solidi, liquidi, gassosi;
- Misure, analisi e prevenzione per il rumore e l'inquinamento elettromagnetico;
- Indagini, analisi e procedure relative alla conservazione dei beni culturali;
- Prevenzione incendi, certificazioni, autorizzazioni, interventi;
- Valutazione dei rischi, procedure, prevenzioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Chimico iunior)

- Modalità di determinazione di composizione qualitativa e quantitativa delle materia;
- Implementazione e miglioramento di sistema di qualità, conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità;
- Rischio chimico e tossicologia industriale: classi di pericolo «H» delle sostanze, frasi di rischio «R», consigli di prudenza «S», trasporti ADR, gas tossici;
- Controllo di prodotti alimentari e farmaceutici;
- Interventi su attività di produzione industriali e controlli ambientali;
- Inventari e consegne di impianti industriali, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti semilavorati e merci in genere;
- Classificazione, gestione, trattamento, controllo di emissioni, immissioni e rifiuti solidi liquidi;
- Misure e analisi di rumore e inquinamento elettromagnetico;
- Indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali;
- Prevenzione incendi, certificazioni e autorizzazioni;
- Sicurezza e igiene del lavoro.

ALLEGATO *B*
Al Consiglio nazionale dei chimci

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il .... a ....; cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università .... con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di .... dal .... (1) ed in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione .... (2) emesso in data ....

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.

(2) A (Chimico) o B (Chimico iunior).

ALLEGATO *C*
Al Consiglio nazionale dei chimici

Il/la sottoscritto/a .... nato/a il .... a ...., cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di ...., dal .... (1) ed in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione .... (2) emesso in data ....

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra.

Dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:

....
....
....;

Dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e Firma

---

(1) Ove sussista il requisito.

(2) A (Chimico) o B (Chimico iunior).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE reca: «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 6 *(Misure compensative)*. — 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*.

1-*bis*. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera *a)*.

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».

«Art. 9 *(Disposizioni applicative delle misure compensative)*. — 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».

«Art. 11 *(Competenze per il riconoscimento)*. — 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, individuato nell'allegato *A* del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera *d)*. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 *(Procedura di riconoscimento)*. — 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

a) degli altri Ministeri di cui all'allegato *A*;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 8 *(Prova attitudinale)*. — 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

3-*bis*. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

Nota all'art. 4:

— Il regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, reca: «Regolamento per l'esercizio della professione di chimico.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 7 *(Tirocinio di adattamento)*. — 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

2-*bis*. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 reca: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.».

05G0290

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2005.

Incremento del contingente fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma 2-*quater*, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio nonché degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC);

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante «Istituzione del servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione — con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater* della legge 8 luglio 1998, n. 230, — della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo nazionale per il servizio civile;

Visto altresì l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64 che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il fondo nazionale per il servizio civile;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005 recante «Determinazione, per l'anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari impegnati in attività di servizio civile, nonché di concessione del beneficio della LISAAC (licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza»;

Considerato che, nel corso dell'anno 2005, si è verificato uno slittamento nel piano delle partenze del contingente dei volontari ammessi a prestare servizio civile in Italia, rispetto a quanto previsto nella programmazione;

Rilevato che il rinvio delle partenze ha determinato un'economia di spesa in conseguenza del minor periodo di servizio civile prestato, nell'anno 2005, dai volontari avviati e che un'ulteriore economia è, altresì, derivata dal minor numero di progetti presentati per il servizio civile all'estero e dal conseguente impiego di un minor numero di volontari rispetto a quanto programmato all'inizio del medesimo anno;

Tenuto conto che nell'anno in corso si è registrata una percentuale di copertura di posti messi a bando nelle selezioni dei volontari superiore a quella prevista;

Ravvisata l'esigenza di incrementare, per l'anno 2005, il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile nazionale al fine di impegnare le risorse stanziate;

Considerato che l'aumento del contingente trova integrale copertura nella dotazione finanziaria, stanziata nell'anno 2005, per i relativi capitoli di spesa;

Decreta:

Art. 1.

Variazione del contingente di volontari ammessi al servizio civile nazionale

1. Il contingente dei volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile, definito per l'anno 2005 all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, è aumentato di 3.100 unità.

2. Il contingente dei volontari da impiegare all'estero in attività di servizio civile, definito per l'anno 2005 all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005, è ridotto di 100 unità.

Art. 2.

Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il servizio civile nazionale in Italia a seguito della variazione del contingente

1. Ai volontari ammessi a prestare il servizio civile nazionale in Italia a seguito della variazione del contingente di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, si applicano le disposizioni previste all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2005.

Roma, 3 novembre 2005

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 273

05A12230

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Antunes Marques Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Antunes Marques Ricardo, nato a San Paolo (Brasile) il 26 marzo 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive

integrazioni, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di «Engenheiro civil» conseguito nel dicembre 2002 presso l'Università di San Paolo, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato inoltre che risulta essere iscritto al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Sao Paulo» da maggio 2005;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Preso atto del conforme parere dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Antunes Marques Ricardo, nato a San Paolo (Brasile) il 26 marzo 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Architettura.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2. ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A12156

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Viechtbauer Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Viechtbauer Alexandra, nata a Gmunden (Austria) il 27 febbraio 1973, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Klinische Psychologin» e «Gesundheitspsychologin» conseguiti in Austria nel 2000, come attestato dal Ministero austriaco per la sicurezza sociale e le generazioni, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Philosophie» conseguito presso la «Universitat Salzburg» in data 26 giugno 1998;

Considerato che la sig.ra Viechtbauer risulta iscritta all'albo degli psicologi clinici e all'albo degli psicologi della salute tenuti dal sopra nominato Ministero dal 29 settembre 2000;

Considerato, inoltre che la sig.ra Viechtbauer ha maturato ampia esperienza professionale dal 1999 al 2002 in Austria in qualità di psicologa, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo - sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Viechtbauer Alexandra, nata a Gmunden (Austria) il 27 febbraio 1973, cittadina austriaca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A12157

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Senoner Philipp, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Senoner Philipp, nato il 5 luglio 1978 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diplom-Ingenieurin Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 15 novembre 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e di «ingegnere industriale»;

Considerato che il sig. Senoner ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 2002 al 2005 presso la «Atena Engineering GmbH» di Monaco di Baviera;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 luglio 2005 e del 20 settembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005 e nella seduta del 20 settembre 2005;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Rilevato, invece, che, per quanto concerne l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri, la Conferenza di servizi del 20 settembre 2005 ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal sig. Senoner non sia assimilabile a quella degli iscritti al settore industriale dell'albo degli ingegneri e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

di riconoscere al sig. Senoner Philipp, nato il 5 luglio 1978 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia;

di rigettare l'istanza di iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, per i motivi sopra indicati.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A12158

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Zanon Sigrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zanon Sigrid, nata l'11 novembre 1978 a Brunico (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diplom-Ingenieurin Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 22 agosto 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e di «ingegnere industriale»;

Considerato che la sig.ra Zanon ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 2003 al 2005 presso la «Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft» di Monaco di Baviera;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 luglio 2005 e del 20 settembre 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005 e nella seduta del 20 settembre 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Rilevato, invece, che, per quanto concerne l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri, la Conferenza di servizi del 20 settembre 2005 ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla sig.ra Zanon non sia assimilabile a quella degli iscritti al settore industriale dell'albo degli ingegneri e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

di riconoscere alla sig.ra Zanon Sigrid, nata l'11 novembre 1978 a Brunico (Italia), cittadina italiana, il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia;

di rigettare l'istanza di iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale per i motivi sopra indicati.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A12159

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 novembre 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 126689 del 22 novembre 2005, che ha disposto per il 30 novembre 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 126689 del 22 novembre 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 98,783.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 103.450.945,40 per i titoli a 182 giorni con scadenza 31 maggio 2006.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2006.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 182 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,905 ed a 98,294.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A12268

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 novembre 2005.

Attività non consentite ai dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art. 7, che ha previsto la possibilità di costituire, per il pubblico impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 53, che disciplina le incompatibilità per i dipendenti pubblici;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori norme nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n. 662/1996, il comma 58-*bis* che demanda ad un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la determinazione delle attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art. 39, comma 25, il quale fissa il termine in cui debbono essere emanati i decreti di cui al predetto comma 58-*bis* della legge n. 662/1996, determinando, in mancanza dei decreti stessi, la disciplina del rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso in cui l'attività che il dipendente intende esercitare sia in contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza;

Vista la legge 25 novembre 2003, n. 339, concernente norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1998-2001, e, in particolare, l'art. 21, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;

Ravvisata l'esigenza di individuare e specificare le attività lavorative autonome o subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero della difesa, come tali non consentite ai dipendenti del Ministero stesso con rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

Decreta:

Art. 1.

1. Tutti i dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno non possono esercitare attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attività di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.

Art. 2.

1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno è, in particolare, inibito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività presso imprese anche individuali fornitrici di beni e servizi ovvero aggiudicatarie di appalti di lavori o che abbiano comunque rapporti contrattuali con l'Amministrazione della difesa, qualora gli interessati prestino servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano alle procedure di aggiudicazione o di esecuzione contrattuale;

b) attività professionali autonome svolte in regime di convenzione con il Ministero della difesa;

c) attività presso imprese destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilità economiche o finanziarie emanati dal Ministero della difesa, limitatamente al personale in servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano al relativo procedimento concessorio, autorizzatorio o di erogazione delle suddette utilità;

d) attività presso soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa, limitatamente al personale in servizio presso gli organi preposti al controllo dei soggetti giuridici in questione;

e) attività presso studi legali, specializzati in diritto penale militare, con sede nelle province sul cui territorio esercita la giurisdizione l'Ufficio giudiziario militare nel quale il dipendente presta servizio.

Art. 3.

1. I competenti Uffici del Ministero della difesa, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati dagli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione della difesa provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilità descritte negli articoli precedenti.

3. In materia di esercizio della professione di avvocato, ai dipendenti del Ministero della difesa si applica la legge 25 novembre 2003, n. 339.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

05A12136

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 22 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 22 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11978

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di

controllo denominato Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 3 gennaio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione alla predetta autorità pubblica designata che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11979

DECRETO 12 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 26 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11980

DECRETO 12 dicembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Garda», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 marzo 1999 con il quale l'organismo CSQA, Certificazione qualità agroalimentare Srl, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo CSQA, Certificazione qualità agroalimentare Srl è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 29 maggio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2003;

Visto il decreto 1° ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 maggio 2003, è stato differito di novanta giorni a far data dal 24 ottobre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003 e 1° ottobre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 febbraio 2004;

Visto il decreto 31 maggio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 giugno 2004;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 ottobre 2004;

Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 febbraio 2005;

Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 giugno 2005;

Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 23 maggio 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2005;

Considerato che l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo, CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismocomunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 13 febbraio 2006, data di scadenza del differimento del temine di proroga concesso con decreto 23 settembre 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Veneto e Lombardia e alla provincia autonoma di Trento.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Veneto e Lombardia e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11981

DECRETO 16 dicembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

eccesso di neve dal 26 gennaio 2005 al 30 gennaio 2005 nella provincia di Salerno;

gelate dal 31 gennaio 2005 all'8 marzo 2005 nella provincia di Salerno;

piogge persistenti dal 4 marzo 2005 al 5 marzo 2005 nella provincia di Salerno;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Salerno:

eccesso di neve dal 26 gennaio 2005 al 30 gennaio 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Campagna, Campora, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laurino, Laviano, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Novi Velia, Oliveto Citra, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Valva;

eccesso di neve dal 26 gennaio 2005 al 30 gennaio 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Campora, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Colliano, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laurino, Laviano, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Oliveto Citra, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Trentinara, Valle dell'Angelo, Valva;

gelate dal 31 gennaio 2005 all'8 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano;

piogge persistenti dal 4 marzo 2005 al 5 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A12087

DECRETO 16 dicembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento e Napoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 1º gennaio 2005 all'8 marzo 2005 nella provincia di Avellino;

piogge persistenti dal 1º gennaio 2005 al 10 marzo 2005 nella provincia di Benevento;

piogge alluvionali dal 13 febbraio 2005 al 6 marzo 2005 nella provincia di Napoli;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Avellino: piogge alluvionali dal 1º gennaio 2005 all'8 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castelfranci, Flumeri, Gesualdo, Grottaminarda, Grottolella, Lapio, Montecalvo Irpino, Petruro Irpino, San Sossio Baronia, Sturno, Taurasi, Villanova del Battista, Zungoli.

Benevento: piogge persistenti dal 1º gennaio 2005 al 10 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Apice, Arpaise, Baselice, Bonea, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Guardia Sanframondi, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso;

Napoli: piogge alluvionali dal 13 febbraio 2005 al 6 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Napoli, Palma Campania, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Roccarainola, Visciano, Volla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A12088

DECRETO 16 dicembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisionedella Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei teritori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

gelate dal 10 gennaio 2005 al 14 marzo 2005 nella provincia di Messina;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Messina: gelate dal 10 gennaio 2005 al 14 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Capizzi, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta, San Fratello, San Teodoro.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A12089

DECRETO 16 dicembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 10 gennaio 2005 al 10 marzo 2005 nella provincia di Ragusa;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ragusa: gelate dal 10 gennaio 2005 al 10 marzo 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A12090

DECRETO 16 dicembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Novara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei teritori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° giugno 2005 al 30 settembre 2005 nella provincia di Novara;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Novara: siccità dal 1° giugno 2005 al 30 settembre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Vaprio d'Agogna.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A12091

DECRETO 16 dicembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti e Cuneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei teritori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 20 agosto 2005 al 21 agosto 2005 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 3 settembre 2005 all'11 settembre 2005 nella provincia di Asti;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Asti: piogge alluvionali dal 3 settembre 2005 all'11 settembre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Antignano, Castel Boglione, Costigliole d'Asti, Loazzolo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Damiano d'Asti, San Marzano Oliveto;

Cuneo: piogge alluvionali dal 20 agosto 2005 al 21 agosto 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Camerana, Castelletto Uzzone, Cravanzana, Gottasecca, Lequio Berria, Mombarcaro, Monasterolo Casotto, Monesiglio, Pampanato, Pruneto, Saliceto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A12092

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 novembre 2005.

Modifica della nota 1 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002 con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Riconosciuta la necessità di modificare il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo ai più recenti sviluppi nel campo delle applicazioni di apparati a corto raggio di tipo induttivo;

Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;

Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Considerato che il Ministero della difesa nella fase di consultazione pubblica non ha comunicato obiezioni sulla modifica proposta;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato «Note» al vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è così modificato:

la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«1. In accordo con le decisioni CEPT ERC/DEC/(0l)13, ERC/DEC/(0l)14, ERC/DEC/(0l)15 e ERC/DEC/(01)16 le bande di frequenze 9-148,5 kHz, 148,5-1600 kHz, 3.155-3.400 kHz, 6.765-6.795 kHz, 7.400-8.800 kHz, 10.200-11.000 kHz 13.553-13.567 kHz, 26.957-27.283 kHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9).

Tali applicazioni sono soggette al regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *g)* del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo l° agosto 2003».

Art. 2.

L'allegato «Tabella di attribuzione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze» è così modificato nelle colonne «Utilizzazioni» e «Normativa internazionale»:

Tabella allegata.

Art. 3.

Il testo di cui agli articoli 1 e 2 integrano quello approvato con decreto ministeriale dell'8 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

ALLEGATO

BANDA DI FREQUENZE (kHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
0,0000 - 9,0000	(non attribuita) 3	Ministero comunicazioni Ministero difesa		ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 70-03
9,0000 - 14,0000	RADIONAVIGAZIONE 1	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
14,0000 - 19,9500	FISSO 1	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	MOBILE MARITTIMO 1 4	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -Stazioni costiere	
19,9500 - 20,0500	FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI 1	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
20,0500 - 70,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	MOBILE MARITTIMO 1 4	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -Stazioni costiere	
70,0000 - 72,0000	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
72,0000 - 84,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	MOBILE MARITTIMO 1 4	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -Staziono costiere	
	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
84,0000 - 86,0000	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
86,0000 - 90,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	MOBILE MARITTIMO 1 4	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -Stazioni costiere	
	RADIONAVIGAZIONE 1	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
90,0000 - 110,0000	RADIONAVIGAZIONE 1 6	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	Fisso 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
110,0000 - 112,0000	FISSO 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	MOBILE MARITTIMO 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	RADIONAVIGAZIONE 1	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
112,0000 - 115,0000	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
115,0000 - 117,6000	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	Fisso 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	Mobile marittimo 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
117,6000 - 126,0000	FISSO 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	MOBILE MARITTIMO 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
126,0000 - 129,0000	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
129,0000 - 130,0000	FISSO 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	MOBILE MARITTIMO 1 7	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
	RADIONAVIGAZIONE 1 5	Ministero comunicazioni	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
130,0000 - 148,5000	MOBILE MARITTIMO 1 7 8	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -Radioamatore	ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 70-03 ERC/REC 62-01

BANDA DI FREQUENZE (kHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
	FISSO 1 7 8	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -Radioamatore	
148,5000 - 255,0000	RADIODIFFUSIONE 1	Ministero comunicazioni	-Radiodiffusione analogica sonora in AM -SRD applicazioni di tipo induttivo	Piano di radiodiffusione LF (Ginevra 1975) ERC/REC 70-03
255,0000 - 283,5000	RADIODIFFUSIONE 1	Ministero comunicazioni	-Radiodiffusione sonora su onde decametriche -SRD applicazioni di tipo induttivo	
	RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari non direzionali (Aeronautici) -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
283,5000 - 315,0000	RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA (radiofari) 1 9 10	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari (Marittimi) -SRD per applicazioni medicali	Piano zona europea (Ginevra 1985) ERC/REC 70-03
	RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari non direzionali (Aeronautici) -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
315,0000 - 325,0000	RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari non direzionali (Aeronautici) -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	Radionavigazione marittima (radiofari) 1 9	Ministero comunicazioni	-Radiofari (Marittimi) -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
325,0000 - 405,0000	RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari non direzionali (Aeronautici) -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
405,0000 - 415,0000	RADIONAVIGAZIONE 1 11	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari non direzionali (Aeronautici) -Radiogoniometria (410 kHz) -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
415,0000 - 435,0000	RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 1 15	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari non direzionali(Aeronautici) -SRD applicazioni di tipo induttivo	Piano reg. (Ginevra 1985) ERC/REC 70-03
	MOBILE MARITTIMO 1 12	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni costiere -SRD applicazioni di tipo induttivo	Piano reg. (Ginevra 1985) ERC/REC 70-03
435,0000 - 495,0000	MOBILE MARITTIMO 1 12 13 13A 13B 15	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo -SRD per il rilevamento di vittime da valanga (457 kHz) -Comunicazioni marittime -NAVTEX (490 kHz) -GMDSS (490 kHz)	ERC/REC 70-03 RES 339 RR Art. 31 RR Art. 52 RR App. 15 OMI
	Radionavigazione aeronautica 1 13 15	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	
495,0000 - 505,0000	MOBILE (soccorso e chiamata) 1 16	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Servizi di emergenza (500 kHz) -SRD applicazioni di tipo induttivo	Art. 31 RR Art. 52 RR App. 13 RR ERC/REC 70-03
505,0000 - 526,5000	MOBILE MARITTIMO 1 12 13A 17	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni costiere -Stazioni di nave -NAVTEX (518 kHz) -SRD applicazioni di tipo induttivo	Piano reg. (Ginevra 1985) RES 339 RR Art. 31 RR Art. 52 RR App. 13 RR ERC/REC 70-03
	RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Radiofari (Aeronautici) -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
526,5000 - 1606,5000	RADIODIFFUSIONE 1	Ministero comunicazioni	-Radiodiffusione analogica sonora in AM -SRD applicazioni di tipo induttivo	Piano di radiodiffusione MF (Ginevra 1975) ERC/REC 70-03

BANDA DI FREQUENZE (kHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
3155,0000 - 3200,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 26 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni di nave -Apparati medicali per audiolesi -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
3200,0000 - 3230,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni di nave -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
3230,0000 - 3400,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni di nave -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03

BANDA DI FREQUENZE (kHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
10150,0000 - 11175,0000	FISSO 1 13	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Servizi di emergenza -Reti fisse ad uso pubblico -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 1 13	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03

05A12269

DECRETO 30 novembre 2005.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e

resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18, comma 3, nonché il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 47, comma 3, che nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevedono che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese;

Viste le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2005 e n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 393/05/CONS del 13 ottobre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2005 sulla scelta delle società di revisione della contabilità separata della RAI;

Vista la nota del presidente della RAI in data 8 novembre 2005, prot. P/000592;

Vista la nota del direttore generale della RAI in data 17 novembre 2005, prot. DDG/1089;

Vista la nota della RAI in data 22 novembre 2005, prot. AD/030;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005 il primo esercizio utile ai fini della revisione della contabilità separata da parte di una società di revisione nominata dalla RAI e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è l'anno 2005 e che per l'anno 2004 possono essere adottate procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali;

Considerato che le generiche informazioni fornite dalla RAI con le predette note relativamente all'esercizio 2004 non risultano accompagnate dalla contabilità separata redatta sulla base dello schema approvato di cui all'art. 2, comma 3, della citata delibera AGCOM n. 102/05/CONS, controllata da parte della società di revisione scelta ai sensi della citata delibera AGCOM n. 393/05/CONS, né risultano concluse le procedure di verifica concordate secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali e che, pertanto, dette informazioni non possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione da operare ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 112/2004 e dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005;

Considerato pertanto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge n. 112/2004 e dell'art. 47, comma 3 del decreto legislativo n. 177/2005 soccorrono esclusivamente i dati di bilancio dell'esercizio 2004 in possesso del Ministero delle comunicazioni;

Considerato che i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2004, ultimo bilancio trasmesso dalla RAI al Ministero delle comunicazioni, approvato dall'assemblea degli azionisti della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. il 31 maggio 2005, registrano un utile netto di 113 milioni di euro per la RAI e di 82,2 milioni di euro a livello consolidato (sostanzialmente in linea rispetto all'utile del corrispondente periodo del 2003, pari a 81,9 milioni di euro) e che l'andamento positivo della gestione viene confermato anche dalla relazione prevista al comma 6 dell'art. 27 del contratto di servizio, contenente i risultati economici e finanziari consuntivi al 30 giugno 2005, approvata dal consiglio di amministrazione della concessionaria in data 22 settembre 2005 che evidenzia una chiusura del bilancio infrannuale al 30 giugno 2005 con un risultato netto positivo di 97 milioni di euro per la RAI (rispetto agli 81,6 milioni di euro al 30 giugno 2004) e di 66,8 milioni di euro a livello consolidato (rispetto ai 57,7 milioni di euro al 30 giugno 2004);

Ritenuto, pertanto, che i positivi dati di bilancio complessivamente considerati nell'esercizio di riferimento, basati su entrate derivanti sia dal gettito del canone che dai proventi da pubblicità, consentono di prevedere un'ampia copertura dei costi per la fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno 2006, compensando anche il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2004;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006 la misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione rimane fissata secondo quanto indicato dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2004 e dal decreto ministeriale 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004, in € 46,73.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di € 46,73 in due rate trimestrali di € 24,31.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di € 1,87 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando € 91,58.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bruxelles, 30 novembre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 238

TABELLA 1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	TOTALE €
Annuale	0,22	91,58	4,13	3,67	99,60
Semestrale	0,11	46,73	2,12	1,87	50,83
Trimestrale	0,05	24,31	1,14	0,97	26,47

TABELLA 2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	**I.V.A.** €	**T.C.G.** €	**Totale** €
Gennaio-giugno	46,84	1,87	2,12	50,83
Febbraio-giugno	39,03	1,56	2,12	42,71
Marzo-giugno	31,23	1,25	2,12	34,60
Aprile-giugno	23,42	0,94	2,12	26,48
Maggio-giugno	15,61	0,62	2,12	18,35
Giugno	7,81	0,31	2,12	10,24
Gennaio-dicembre	91,80	3,67	4,13	99,60
Febbraio-dicembre	85,87	3,43	4,13	93,43
Marzo-dicembre	78,07	3,12	4,13	85,32
Aprile-dicembre	70,26	2,81	4,13	77,20
Maggio-dicembre	62,45	2,50	4,13	69,08
Giugno-dicembre	54,65	2,19	4,13	60,97
Luglio-dicembre	46,84	1,87	4,13	52,84
Agosto-dicembre	39,03	1,56	4,13	44,72
Settembre-dicembre	31,23	1,25	4,13	36,61
Ottobre-dicembre	23,42	0,94	4,13	28,49
Novembre-dicembre	15,61	0,62	4,13	20,36
Dicembre	7,81	0,31	4,13	12,25

TABELLA 3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	**Canone Annuale €**
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	5.698,37
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso..	1.709,52
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	854,75
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	341,90
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421.........	170,96

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di 25,14 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

TABELLA 4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	275,81	275,81	0,60	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria	275,81	275,81	0,45	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria	275,81	275,81	0,30	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria	275,81	275,81	0,15	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	212,55	212,55	0,07	2% " "	10% " "

05A12304

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «S.A.GE. Servizi assistenziali geriatrici Scarl», in Gragnano Trebbiense, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale S.A.GE. Servizi assistenziali geriatrici Scarl, con sede in Gragnano Trebbiense (Piacenza) (codice fiscale 12115440153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Filippo

Fornaroli, nato a Piacenza il 15 marzo 1970 e ivi domiciliato in via Illica n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A12271

DECRETO 12 dicembre 2005.

Autorizzazione, al «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10, e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte *A* e parte *B*, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 10 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828506 e successiva integrazione protocollo MAP n. 0047989 dell'11 agosto 2005 con la quale il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9, e sede operativa in via Cuorgné n. 21 - Torino, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte *A* e parte *B* della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 18 ottobre 2005;

Considerato che il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.» soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. Il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9, e sede operativa in via Cuorgné n. 21 - Torino, è autorizzato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11, parte *A* e parte *B* della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

1) cuffie antirumore (anche montate su elmetti) - art. 10;

2) inserti auricolari - art. 10;

3) caschi - art. 10 e art. 11;

4) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - art. 10.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico del «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», è tenuto ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

05A12270

DECRETO 13 dicembre 2005.

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attività produttive il compito di definire, con propri provvedimenti, le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie sopra citate;

Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;

Viste:

la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui si è disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;

la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si è disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW;

la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si è riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1º gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03), recante disposizioni urgenti e transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica per il triennio 2004-2006, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le direttive del Ministro delle attività produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacità di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San Fiorano-Robbia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 e le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica del 20 dicembre 2004, n. 223/04 e n. 224/04;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Viste le lettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e del 1º aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di valutazioni in ordine alla capacità di importazione di energia elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005, sul caso C-17/03, concernente l'accesso prioritario alla capacità di trasporto di energia elettrica sulle rete di interconnessione per un operatore che ha sottoscritto contratti di lungo termine prima della liberalizzazione del mercato elettrico;

Visti i documenti per la consultazione pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 11 marzo 2005 e 3 agosto 2005, concernenti rispettivamente «scambi transfrontalieri di energia elettrica: applicazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 per l'anno 2005 e orientamenti applicativi per gli anni successivi» e «procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 novembre 2005, n. 248/05, concernente misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;

Vista la lettera inviata da Edison Trading S.p.a. il 7 luglio 2005 e la risposta fornita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 29 luglio 2005, circa il reingresso dell'energia elettrica dell'impianto prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, nonché la successiva lettera della Edison S.p.a. del 6 dicembre 2005;

Vista la lettera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 30 novembre 2005, prot. 4995, alla Commission de Régulation de l'Energie in ordine alla riserva sull'interconnessione per l'esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;

Vista la lettera inviata dal Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive, con delega all'energia, il 2 dicembre 2005, prot. n. 321, al Ministro

con delega all'industria del Governo francese, con cui si motiva la posizione italiana circa l'applicabilità dei contenuti della sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 giugno 2005;

Viste le lettere inviate al Ministero delle attività produttive dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in data 5 ottobre 2005 prot., AD/P2005000163, e da Terna S.p.a. in data 12 dicembre 2005 con cui si comunicano rispettivamente:

a) i valori delle capacità di trasporto in importazione per l'anno 2006 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia;

b) la capacità da riservare per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001;

c) i valori della capacità di trasporto, per l'anno 2006, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle attività produttive espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 9 dicembre 2005, n. 257/05, trasmessa con lettera in pari data prot. n. 5134;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. (di seguito: Terna) è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);

Considerato che, per motivi di efficienza delle procedure di assegnazione e garanzia delle condizioni di economicità della fornitura, le assegnazioni dei diritti di importazione relativamente alla capacità di interconnessione si riferiscono ai valori massimi raggiungibili alle frontiere per il 2006 inclusa, quindi, la capacità delle linee attualmente non in servizio per potenziamento o altre cause;

Considerato che le sopra citate lettere del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e Terna consentono di determinare, secondo la tabella seguente, il valore della capacità di importazione relativa alle varie frontiere, che potrà essere ridotto o aumentato in base a parametri — indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 — il cui valore verrà comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio sito internet da Terna, in funzione della capacità di importazione disponibile per frontiera nei diversi periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei giorni di venerdì, sabato e domenica) e della momentanea indisponibilità di singole linee di interconnessione:

VALORI IN MW

	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Grecia	Totale
Inverno-giorno	2650-x1	3890-x2	220-x3	430-x4	500-x5	7690-x

Considerata l'assenza di un accordo tra Terna ed i gestori delle reti di trasmissione dei Paesi interconnessi e, di conseguenza, la necessità che la medesima Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di importazione sulla capacità di interconnessione per il 50% della medesima capacità disponibile sulle singole frontiere elettriche, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi tra le autorità nazionali di regolazione degli Stati confinanti e al netto della capacità già impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

Considerato che risultano in corso di elaborazione, nell'ambito della Commissione europea, schemi di orientamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003, sui metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto all'art. 13 del regolamento stesso;

Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del quadro normativo a livello comunitario come richiamato al precedente considerato, è necessario individuare criteri di definizione e meccanismi di regolazione delle modalità di importazione di energia elettrica che assicurino un'applicazione evolutiva rispetto a quelli adottati negli anni precedenti, prevedendo soluzioni per la gestione delle congestioni sulle interconnessioni fondate su meccanismi di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1228/2003 e che al contempo garantiscano la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004 e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare

offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni, e che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è possibile sottoporre anche offerte di acquisto;

Considerato che:

a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in parte su frontiere con Paesi non appartenenti alla Comunità europea;

c) l'energia elettrica sottesa ai medesimi contratti di importazione è destinata, per l'approvvigionamento del mercato vincolato, alla società Acquirente unico S.p.a. che utilizza la sopraccitata energia elettrica per finalità non commerciali, non agendo come un operatore di mercato;

d) la capacità di trasporto in importazione dell'energia elettrica riservata fino ad oggi per l'esecuzione dei contratti pluriennali non è che una percentuale della capacità complessivamente disponibile sulla frontiera italo-francese, e che l'energia elettrica così importata rappresenta una quota marginale dell'offerta totale nel mercato rilevante italiano, non influenzando pertanto la concorrenza tra gli operatori del mercato;

e) a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo è stata estesa a tutti i clienti finali non domestici;

f) per l'anno 2006, le previsioni sul fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse al Ministero delle attività produttive con nota del 1° dicembre 2005, prot. n. AU/P2005001271, indicano valori sostanzialmente comparabili a quelli registrati nel 2005;

g) sono state effettuate le procedure competitive avviate dall'Acquirente unico S.p.a. per la stipula di contratti differenziali per la copertura di parte del fabbisogno annuale per il 2006 del mercato vincolato;

h) la salvaguardia del principio dell'equa ripartizione della capacità di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere rafforzata assicurando al mercato vincolato altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;

Considerato che non sono state segnalate da Terna esigenze di ampliamento della attuale disponibilità del servizio di interrompibilità per l'anno 2006, che risulta già assicurato in base alle assegnazioni effettuate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, e che, pertanto, non è necessario attribuire priorità nelle assegnazioni di diritti di importazione ai sensi dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, in attesa della definizione di accordi con le autorità svizzere, modalità transitorie per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, per la quantità di energia stimata per l'anno 2006 e con graduale recupero anche delle quote di energia aventi titolo eventualmente non transitate nell'anno precedente, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessità del mercato nazionale, vista l'insufficienza della capacità di importazione rispetto alla domanda complessiva;

Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacità di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;

Ritenuto che sia adeguato destinare per l'anno 2006 al mercato vincolato, in aggiunta alla capacità di trasporto relativa ai citati contratti pluriennali di importazione, una quota della capacità complessivamente assegnabile dalle autorità italiane pari a quella assegnata per l'anno 2005, in considerazione della sostanziale stabilità del fabbisogno di energia elettrica di tale mercato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato in ordine alle caratteristiche dei contratti di lungo termine quanto a mercati di destinazione e quota massima di capacità di trasporto occupata sulle frontiere, mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane, sia sulla frontiera svizzera sia sulla frontiera francese;

Ritenuto, peraltro, che tale riserva, nei limiti delle assegnazioni riconosciute negli anni precedenti, sia coerente con il principio di equa ripartizione della capacità di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato vincolato;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di importazione sulla capacità di interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

assegnazione è l'attribuzione di diritti di importazione sulla capacità di trasporto su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnatario è il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di importazione sulla capacità di trasporto in esito all'assegnazione;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

capacità di trasporto è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiera nord-ovest è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

frontiera nord-est è l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;

frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;

Terna è la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

mercato elettrico è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

punto di prelievo è il punto in cui l'energia elettrica è prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;

Stato confinante è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

zona di mercato è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2006, al fine di:

a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;

c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato;

b) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;

c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) le assegnazioni vengono effettuate da Terna secondo disposizioni dell'Autorità adottate in coerenza con i criteri della successiva lettera *d)*;

b) sono disponibili all'Acquirente unico S.p.a., per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, diritti di importazione sulla capacità di trasporto in misura non superiore al

26% della capacità assegnabile dalle autorità italiane alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, come determinata in base all'art. 3, comma 1; la restante quota è destinata ai clienti del mercato libero;

c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralità degli assegnatari, anche tenendo conto delle quote di capacità di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri;

d) l'assegnazione di diritti di importazione sulla capacità di trasporto è effettuata salvaguardando l'economicità delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi, nell'ambito di procedure concorsuali;

e) ai fini della determinazione delle quantità richieste da ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera *d)*, fanno fede i consumi di energia elettrica, con modalità coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorità del 29 novembre 2005, n. 248/05, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo;

f) l'Autorità provvede a disciplinare la eventuale cessione tra operatori dei diritti di importazione sulla capacità di trasporto già assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonché la cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato.

4. L'utilizzo della capacità di trasporto è determinato sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorità, in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato stesso.

Art. 3.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1º gennaio 2006 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, come determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:

a) limitatamente alle frontiere con la Francia e la Svizzera, della capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5;

b) limitatamente alle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacità di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto *a)*;

c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacità di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto *a)*, nonché di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di sei anni a partire dal 2005, riservata alla società Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attività produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004;

d) limitatamente alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui all'art. 4 sulla quota parte assegnabile da Terna.

2. La quota di capacità assegnabile annualmente, come determinata al comma 1, è attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*:

a) a clienti del mercato libero, eventualmente operanti tramite mandato esclusivo a grossisti;

b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei clienti vincolati.

Art. 4.

Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali

1. Terna assegna per l'anno 2006 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una quota parte della capacità di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore, nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alla medesima capacità, come determinate dalla medesima Terna sulla base delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle attività produttive e all'Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. Terna assegna per l'anno 2006 alla Edison S.p.a. la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 32 MW per la quantità di energia relativa all'anno 2006 e verifica, in accordo con la società interessata, la possibilità di rientro graduale dell'energia avente titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 15 MW.

Art. 5.

Capacità di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella misura comunque non superiore a 2.000 MW, è riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.

2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano dei contratti pluriennali, come derivante dall'utilizzo della quota di capacità di cui al comma 1, è interamente ceduta dal medesimo titolare all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacità di trasporto sul territorio nazionale.

Art. 6.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle attività produttive.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A12015

DECRETO 14 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Allali Mounya, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Allali Mounya, cittadina marocchina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di maturità dell'insegnamento secondario in scienze sperimentali, conseguito presso il Liceo El Amria, provveditorato di Beni Mellal (Marocco), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 30 settembre 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Pesaro il 15 maggio 2003 con scadenza il 13 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Allali Mounya, nata il 24 giugno 1972 a Zaouiat Cheikh (Marocco), cittadina marocchina, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A12155

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2005.

Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di finanza di progetto;

Visto, in particolare, il comma 2-*bis* del citato art. 37-*bis*, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera *aa)* della legge 1° agosto 2002, n. 166, il quale disciplina le modalità di pubblicazione dell'avviso indicativo degli interventi realizzabili mediante capitali privati;

Visto l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) «Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto, pertanto, l'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso, non ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano l'indicazione espressa del diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti;

Preso atto che è necessario, al fine di disciplinare gli effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso, definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatici precedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore con riferimento allo stato di avanzamento della procedura per l'aggiudicazione della concessione;

Decreta:

Articolo unico

Diritto di prelazione - Modalità di pubblicità

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatici inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore.

3. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, inviano comunicazione for-

male, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A12272

DECRETO 5 dicembre 2005.

Designazione dell'Istituto Italcert per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 16 giugno 2004, n. 236, regolamento recante l'attuazione della direttiva 2002/75/CE della Commissione in data 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

Vista l'istanza della società Italcert, in data 25 novembre 2002, intesa ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione al rilascio della certificazione MED per prodotti dell'allegato A.1/3 della direttiva 2002/75/CE recepita con il decreto ministeriale 16 giugno 2004, n. 236.

Visto il decreto n. 88 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, in data 5 febbraio 2003, con il quale il consorzio ltalcert è stato designato per l'esecuzione delle procedure di valutazione degli equipaggiamenti marittimi di cui allegato A.1 (A.1/3.7; A.1/3.8) della direttiva 96/98/CE;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno, trasmesso con la nota prot. n. 2830 dell'11 aprile 2005;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento.

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Italcert, con sede a Milano, v.le Sarca n. 336, è designato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, del seguente equipaggiamento marittimo:

A.1/3.41 - Apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza di cui all'allegato A.1 della direttiva 2002/75/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il comandate generale: DASSATTI

05A11970

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1º dicembre 2005.

Accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea specialistica dell'Università telematica non statale TEL.M.A.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didat-

tica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della Commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 con il quale è stata istituita l'Università Telematica «TEL.M.A»;

Vista l'istanza presentata in data 2 luglio 2004 con la quale la predetta università ha chiesto l'accreditamento di nuovi corsi di laurea;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 2004;

Visto il parere reso dal Comitato di esperti nella seduta del 15 dicembre 2004;

Considerato che i corsi previsti dal decreto istitutivo sono stati attivati e che la richiesta di nuovi corsi si inserisce in un disegno organico di formazione;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario nel proprio DOC 3/03 dell'aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto l'Università Telematica «TEL.M.A.» è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, afferenti alle sottoindicate facoltà:

facoltà di giurisprudenza:

scienze giuridiche dei media e della comunicazione (classe 31);

scienze dell'amministrazione (classe 19);

diritto della società dell'informazione (classe 22/S);

management pubblico ed e-government (classe 71/S);

facoltà di economia:

scienze economiche e bancarie (classe 17);

economia e gestione degli intermediari finanziari (classe 84/S).

2. I corsi di laurea di cui al comma 1, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Il Regolamento didattico dell'Università Telematica TEL.M.A. è integrato con la previsione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

Ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze giuridiche dei media e della comunicazione

Denominazione del corso
Scienze giuridiche dei media e della comunicazione

Facoltà di riferimento
Giurisprudenza

Classe
31 – Classe delle lauree in scienze giuridiche

Obiettivi formativi specifici
Il corso di laurea ha come obiettivo la formazione di base dei giuristi che si occupano di media e comunicazione, sia di tipo tradizionale sia di tipo digitale, con riferimento alla normativa, alla dottrina ed alla giurisprudenza, integrando conoscenze e saperi consolidati con aspetti ed esigenze teoriche, metodologiche e tecniche specifiche della società dell'informazione. La formazione riguarderà in particolare specifiche tematiche relative a: tutela dei dati personali; commercio elettronico; validità giuridica dei documenti informatici e della firma elettronica; reati informatici; comunicazioni elettroniche; diritto d'autore e brevetto relativamente al software, alle banche dati ed alle opere multimediali; monetica e servizi finanziari e bancari in rete; processo telematico; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; legimatica.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Per accedere al corso di studio, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Devono inoltre possedere un'adeguata preparazione iniziale la cui verifica avverrà tramite una o più prove autovalutative organizzate dall'Università contemporaneamente per gli immatricolati di tutte le Facoltà.
Nel caso la prova di cui sopra abbia dato esito positivo, la preparazione dello studente sarà ritenuta adeguata; nel caso contrario lo studente dovrà colmare il proprio debito formativo con attività di tutorato didattico relativo alle eventuali lacune dimostrate.
La verifica del profitto dovrà avvenire entro il primo anno.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella presentazione di una tesi su argomenti di una disciplina presente nel Corso di studio.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati potranno svolgere attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero-professionale.
I laureati, in particolare, potranno operare nei seguenti settori:
- editoria tradizionale ed elettronica;
- radio, televisione, audiovisivi;
- telecomunicazioni;
- sicurezza dei dati, delle reti e delle tecnologia informatiche;
- automazioni delle pubbliche amministrazioni;
- servizi giudiziari telematici.

Classe 31 – Corso di Laurea in Scienze giuridiche dei media e della comunicazione

Attività Formativa	Ambiti disciplinari	Settori Scientifico Disciplinari	Crediti assegnati	Tot CFU assegnati
a) Di base	Storico e socio-filosofico	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 Filosofia del diritto	18	18
		TOTALE CFU attività di base		**18**
b) Caratterizzanti	Giurisprudenza	IUS/01 Diritto privato IUS/04 Diritto commerciale IUS/07 Diritto del lavoro IUS/08 Diritto costituzionale IUS/10 Diritto amministrativo IUS/13 Diritto internazionale IUS/15 Diritto processuale civile IUS/16 Diritto processuale penale IUS/17 Diritto penale	90	90
		Totale CFU attività caratterizzanti		**90**
c) Affini o integrative	Formazione interdisciplinare	INF/01 – Informatica ING/-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni IUS/02 – Diritto privato comparato IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico IUS/12 – Diritto tributario IUS/14 – Diritto dell'unione europea IUS/21 – Diritto pubblico comparato SECS-P/01 Economia politica SPS/02- Storia delle dottrine politiche	44	44
		TOTALE CFU attività affini o integrative		**44**
Attività Formative	Tipologie		Crediti assegnati	
d) A scelta dello studente			9	28
e) Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Lingua straniera		5	
	Prova finale		4	
f) Altre (art. 10, comma 1,lett.f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc..		10	
	TOTALE CFU Altre attività			**28**
	TOTALE CFU		180	**180**

Ordinamento didattico del corso di laurea specialistica in Diritto della società dell'informazione

Denominazione del corso
Diritto della società dell'informazione

Facoltà di riferimento
Giurisprudenza

Classe
22/S – Classe delle lauree specialistiche in Giurisprudenza.

Obiettivi formativi qualificanti
Il corso di laurea ha come obiettivo la formazione dei giuristi di alto profilo che operano nella società dell'informazione, con riferimento ai contesti nazionale, comunitario ed internazionale.La formazione riguarderà quindi le tematiche giuridiche della società dell'informazione che afferiscono alle aree privatistica, pubblicistica, processualistica, penalistica, internazionale e con riferimento agli ambiti istituzionale, economico, comparatistico e comunitario.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al corso di laurea è regolato in conformità delle norme vigenti di accesso agli studi universitari, del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento del corso di studio.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale su argomenti di una disciplina presente nel corso di studio

Ambiti occupazionali previsti
I laureati potranno operare nelle professioni legali, nella magistratura, nell'alta dirigenza pubblica e privata e nei settori di riferimento: editoria, sicurezza, radio, televisione, cinema, telecomunicazioni, sistemi di produzione di software e di opere multimediali.

Classe 22/S Corso di Laurea specialistica in Diritto della società dell'informazione

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico disciplinari	Crediti assegn ati	Tot CFU assegnati
a) Di Base	Storico e filosofico	IUS/18 Diritto Romano e diritti dell'antichità IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno IUS/20 Filosofia del diritto	30	30
		Totale CFU attività di base		**30**
b) Caratterizzanti	Privatistico	IUS/01 Diritto privato IUS/15 Diritto processuale civile	30	135
	Pubblicistico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/10 Diritto amministrativo IUS/13 Diritto internazionale	45	
	Penalistico	IUS/16 Diritto processuale penale IUS/17 Diritto penale	30	
	Diritto dell'impresa	IUS/04 Diritto commerciale IUS/07 Diritto del lavoro	30	
		Totale CFU attività caratterizzanti		**135**
c) Affini o integrativi	Istituzionale, economico, comparatistico, comunitario	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/12 Diritto tributario IUS/14 Diritto dell'unione europea IUS/21 Diritto pubblico comparato SECS-P/01 Economia politica SECS-P/03 Scienza delle finanze SPS/02 Storia delle dottrine politiche		64
		Totale CFU attività affini o integrativi		**64**
Attività ambito aggregato di sede		INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico		**11**
		Totale CFU di sede		**11**
Altre Attività				
Attività formative		Tipologie	Crediti assegnati	
d) A scelta dello studente			15	**60**
e) Per la prova finale			30	
f) Altre(art. 10,comma1,letteraf)		Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.	15	
		Totale CFU altre attività		**60**
		Totale CFU		**300**

Ordinamento didattico del corso di laurea
Scienze economiche e bancarie

Facoltà di riferimento
Economia

Classe
17 – Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

Nome del Corso
Scienze economiche e bancarie

Obiettivi formativi specifici
Il corso di studio in Scienze Economiche e Bancarie ha l'obiettivo di formare laureati in grado di essere inseriti nelle imprese bancarie e assicurative con le competenze necessarie allo svolgimento di funzioni aziendali ad elevato contenuto professionale, nonché le competenze per gestire il cambiamento tecnologico che investirà tale settore.
Gli obiettivi formativi del corso di studio sono quindi stati definiti tenendo conto delle esigenze di un'operatività caratterizzata da profonde innovazioni e da nuove opportunità professionali derivanti anche dall'integrazione bancaria a livello europeo. Il corso di studio intende pertanto offrire al laureato una solida formazione di base a carattere interdisciplinare integrata da una preparazione specialistica nelle discipline economiche e gestionali a contenuto finanziario e bancario.
Il percorso didattico è stato progettato per assicurare al laureato le conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche utili ad un proficuo inserimento nelle aziende bancarie e finanziarie, in particolare in settori oggi considerati di interesse strategico primario quali: la gestione e il controllo del rischio di credito; la gestione delle politiche di emissione e di raccolta; la gestione delle politiche di collocamento di prodotti finanziari e assicurativi; la pianificazione e il controllo di redditività di specifiche aree di business.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Per accedere al corso di studio, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Devono inoltre possedere un'adeguata preparazione iniziale la cui verifica avverrà tramite una o più prove autovalutative organizzate dall'Università contemporaneamente per gli immatricolati di tutte le Facoltà.
Nel caso la prova di cui sopra abbia dato esito positivo, la preparazione dello studente sarà ritenuta adeguata; nel caso contrario lo studente dovrà colmare il proprio debito formativo con attività di tutorato didattico relativo alle eventuali lacune dimostrate.
La verifica del profitto dovrà avvenire entro il primo anno.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella presentazione di una tesi su argomenti di una disciplina presente nel Corso di studio.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I Laureati nel corso di Laurea in Scienze Economiche e Bancarie potranno svolgere attività manageriali nelle aziende bancarie e assicurative ed istituzioni finanziarie sia pubbliche che private, sia nazionali che internazionali, nei settori di analisi della redditività; erogazione e controllo del credito; gestione delle politiche di emissione e di raccolta; gestione delle politiche di collocamento di prodotti finanziari e assicurativi.

Quadro generale delle attività formative

Attività Formativa	Ambiti disciplinari	Settori Scientifico Disciplinari	Crediti assegnati	Tot CFU assegnati
a) Di base	Economico	SECS-P/01 Economia Politica SECS-P/03 Scienza della finanza SECS-P/06 Economia applicata	16	61
	Aziendale	SECS-P/07 Economia Aziendale SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese	16	
	Statistico -Matematico	SECS-S/01,Statistica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle Scienze attuariali e finanziarie	18	
	Giuridico	IUS/01 Diritto privato IUS/04 Diritto Commerciale	11	
		TOTALE CFU attività di base		**61**
b) Caratterizzanti	Aziendale	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/11 Economia degli intermediatori finanziari	25	58
	Statistico -Matematico	SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle Scienze attuariali e finanziarie	8	
	Giuridico	IUS/04, Diritto commerciale IUS/05,Diritto dell'economia IUS/12 Diritto tributario IUS/14 Diritto dell'Unione Europea	25	
		Totale CFU attività caratterizzanti		**58**
c) Affini o integrative	Discipline economiche	SECS-P/02,Politica economica	3	34
	Discipline economico-gestionali	SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale	8	
	Cultura Scientifica tecnologica e giuridica	SECS-P/05 Econometria SECS-P/12 Storia economica INF/01 Informatica	12	
	Formazione interdisciplinare	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro	10	
		Totale CFU attività affini o integrative		**33**
Attività Formative	Tipologie		Crediti assegnati	
d) A scelta dello studente			9	9
e) Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Lingua straniera		6	9
	Prova finale		3	
f) Altre (art.10, comma1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, altro			10
		Totale altre attività formative		**28**
		TOTALE CFU		**180**

Ordinamento didattico del corso di laurea specialistica
Economia e gestione degli intermediari finanziari

Denominazione del corso
Economia e gestione degli intermediari finanziari

Facoltà di riferimento
Economia

Classe di appartenenza
84/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze economico - aziendali

Obiettivi formativi qualificanti
Il corso di Laurea specialistica in " Economia e gestione degli intermediari finanziari" intende formare figure professionali di elevato profilo in grado di operare nella alta direzione di imprese bancarie e assicurative.
I laureati nel corso di laurea specialistica hanno una formazione interdisciplinare atta a conoscere, pianificare e gestire i problemi ed i cambiamenti tecnologici che investiranno tale settore, con una conoscenza approfondita dei diversi profili dell'intermediazione finanziaria anche nell'ambito dei mercati internazionali.
I laureati nel corso di laurea specialistica devono possedere un'approfondita conoscenza nell'ambito economico-gestionale, matematico –statistico, finanziario e giuridico ottenuta attraverso la combinazione di discipline atte a integrare tali conoscenze e studi nel campo monetario, finanziario e creditizio; ed utilizzare le logiche e le tecniche della formalizzazione quantitativa e degli strumenti informatici.
Ai fini indicati il curriculum del corso di Laurea prevede tirocini formativi presso aziende ed istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali e sopranazionali nel settore dell'intermediazione bancaria e assicurativa e comunque dell'economia. Il percorso formativo attribuisce particolare rilevanza alle tematiche della gestione e del controllo dei rischi; della microstruttura e del funzionamento dei mercati finanziari; della gestione dei portafogli di attività finanziarie; delle esigenze finanziarie degli operatori economici e delle modalità di soddisfacimento da parte degli intermediari e dei mercati finanziari.

Conoscenze richieste per l'accesso (art. 6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al corso di laurea è regolato in conformità delle norme vigenti di accesso agli studi universitari, del regolamento didattico e del regolamento del corso di studio.

Caratteristiche della prova finale
Elaborazione di una tesi scritta elaborata in modo originale.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I Laureati nel corso di Laurea specialistica in Economia e gestione degli Intermediari finanziari dà accesso a ruoli di elevato profilo nell'ambito di servizi di direzione di :imprese bancarie e assicurative, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, tesorerie di imprese anche non finanziarie, imprese di consulenza analisi e ricerca su tematiche finanziarie e creditizie, libera professione.

Classe 84/S Corso di Laurea Specialistica in Economia e gestione degli intermediari finanziari

Attività Formativa	Ambiti disciplinari	Settori Scientifico Disciplinari	Crediti assegnati	Tot CFU assegnati
a) Di base	Discipline Economiche	SECS-P/01 Economia Politica SECS-P/06 Economia applicata SECS-P12 Storia economica	20	79
	Discipline aziendali	SECS-P/07 Economia Aziendale SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese SECS-P11 Economia degli intermediari finanziari	24	
	Discipline Matematico-Statistiche -	SECS-S/01,Statistica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle Scienze attuariali e finanziarie	18	
	Discipline Giuridiche	IUS/01 Diritto privato IUS/04 Diritto Commerciale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico	17	
	TOTALE CFU attività di base			**79**
b) Caratterizzanti	Discipline economiche	SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze SECS-P/06 Economia applicata	36	127
	Discipline Aziendali	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	50	
	Discipline Matematico-Statistiche	SECS-S/01 Statistica SECS-S/03 Statistica economica SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle Scienze attuariali e finanziarie	14	
	Discipline giuridiche	IUS/04, Diritto commerciale IUS/07 Diritto del lavoro IUS/10 Diritto amministrativo IUS/12 Diritto tributario IUS/14 Diritto dell'Unione Europea	27	
		TOTALE CFU attività caratterizzanti		**127**
c) Affini o integrative	Discipline economiche	SECS-P/05 Econometria SECS-P/12, Storia economica	10	33
	Discipline complementari	ING-INF/05 Sistemi di elaborazioni delle informazioni INF/01 Informatica	10	
	Formazione interdisciplinare	IUS/05 Diritto dell'economia SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro	13	
		Totale CFU attività affini o integrative		**33**
Ambito aggregato per crediti di sede		SECS-P/03 Scienza delle Finanze	6	
		Totale CFU per ambito di sede		**6**

Attività Formative	Tipologie	Crediti assegnati	
a) A scelta dello studente	A scelta dello studente	15	60
b) Prova finale	Prova finale	25	
c) Altre (art.10 comma 1 lett. F)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, tirocini	15	
	TOTALE CFU Altre attività formative		**55**
	TOTALE CREDITI		**300**

Ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione

Denominazione del corso
Scienze dell'Amministrazione

Facoltà di riferimento
Giurisprudenza

Classe di appartenenza
19 – Classe delle lauree in Scienze dell'Amministrazione

Obiettivi formativi specifici
Il corso ha la finalità di formare coloro che hanno interesse ad operare nelle Pubbliche Amministrazioni.
I destinatari del corso sono,in particolare: i funzionari che operano nell'Amministrazione centrale dello Stato, nelle Regioni e nelle Autonomie locali,nelle Aziende sanitarie locali,nei servizi pubblici locali,negli enti pubblici non economici; i giovani che intendono lavorare nel settore pubblico.
Il corso di laurea ha lo scopo di formare esperti e specialisti per le attività di programmazione, direzione, gestione e controllo.
In particolare, il corso si occupa di formare la moderna dirigenza ed i quadri delle P.A. non solo nelle metodologie e nelle tecniche del management ma anche sull'e-government a sostegno dei processi innovativi per la creazione di una burocrazia idonea ad affrontare tutte le problematiche della società dell'informazione, con riferimento alle politiche comunitarie, nazionali ed internazionali.
L'offerta formativa attuale è finalizzata a trattare la tematica del management senza integrarla con quella della burocrazia digitale e del governo elettronico. Il corso intende superare questa dicotomia e fornire una formazione universitaria di base di tipo integrato per una dirigenza che operi in un nuovo contesto istituzionale, organizzativo e tecnologico.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Per accedere al corso di studio, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Devono inoltre possedere un'adeguata preparazione iniziale la cui verifica avverrà tramite una o più prove autovalutative organizzate dall'Università contemporaneamente per gli immatricolati di tutte le Facoltà.
Nel caso la prova di cui sopra abbia dato esito positivo, la preparazione dello studente sarà ritenuta adeguata; nel caso contrario lo studente dovrà colmare il proprio debito formativo con attività di tutorato didattico relativo alle eventuali lacune dimostrate.
La verifica del profitto dovrà avvenire entro il primo anno.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella presentazione di una tesi su argomenti di una disciplina presente nel Corso di studio.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati nel corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione potranno svolgere, negli Enti pubblici, aziende di servizi pubblici e aziende sanitarie locali, attività di programmazione, direzione, gestione e controllo dei sistemi organizzativi; delle risorse finanziarie ed umane;dei processi di e-government; dei processi formativi ; dei sistemi di fiscalità locale e di qualità dei servizi.

Classe 19 Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione

Attività Formativa	Ambiti disciplinari	Settori Scientifico Disciplinari	Crediti assegnati	Tot CFU assegnati
a) Di base	Politologico e sociologico	SPS/07 Sociologia generale	3	27
	Storico - Politico	SPS/02 Storia delle dottrine politiche SPS/03 Storia delle Istituzioni politiche	3 3	
	Giuridico	IUS/01 Diritto privato IUS/09 Istituzione di diritto pubblico	5 5	
	Statistico economico	SECS-S/01 Statistica	8	
		TOTALE CFU attività di base		**27**
b) Caratterizzanti	Politologico	SPS/04 Scienza politica	13	75
	Socio-psicologico	M-PSI/05 Psicologia sociale SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro	13	
	Economico aziendale	SECS-P/02 Politica economica SECS-P/07 Economia aziendale	14	
	Giuridico	IUS/04, Diritto commerciale IUS/05,Diritto dell'economia IUS/07 Diritto del lavoro IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'Unione Europea	35	
		TOTALE CFU attività caratterizzanti		**75**
c) Affini o integrative	Discipline giuridico processuali	IUS/13 Diritto internazionale IUS/12 Diritto tributario	10	
	Discipline linguistiche	L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese	5	
	Discipline economiche e informatiche	SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 Organizzazione aziendale	15	
	Discipline politico sociali	SPS/01 Filosofia politica SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	20	
		TOTALE CFU attività affini o integrative		**50**
Attività Formative	Tipologie		Crediti assegnati	
d) A scelta dello studente			9	28
e) Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Lingua straniera		6	
	Prova finale		3	
f) Altre (art. 10, comma 1,lett.f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, altro		10	
	TOTALE CFU Altre attività			**28**
		TOTALE CFU		**180**

Ordinamento didattico del corso di laurea specialistica in Management pubblico ed e-government

Denominazione del corso
Management pubblico ed e-government

Facoltà di riferimento
Giurisprudenza

Classe di appartenenza
71/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni

Obiettivi formativi qualificanti
Formare specialisti ed esperti nel management pubblico, supportato dall'innovazione digitale, per la creazione e lo sviluppo di una moderna burocrazia telematica strutturata su modelli, sistemi e tecniche avanzati:

- di programmazione, direzione e controllo;
- per le decisioni che utilizzano dati digitali, certificati e validati;
- per procedimenti amministrativi semplificati ed automatizzati;
- di comunicazione istituzionale;
- di gestione delle risorse;
- per la erogazione dei servizi all'utenza;
- per la formazione delle risorse umane;
- per la normazione.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
L'iscrizione al corso di laurea è regolato in conformità delle norme vigenti di accesso agli studi universitari, del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento del corso di studio.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale su argomenti di una disciplina presente nel corso di studio

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati potranno svolgere attività professionali di alto profilo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni digitali. In particolare, le attività degli specialisti ed esperti riguarderanno(sotto il profilo normativo, organizzativo, procedurale e documentale) la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi amministrativi digitali per la direzione, la gestione ed il controllo; dei procedimenti amministrativi informatici e degli appalti informatici; dell'erogazione dei servizi in rete; di sistemi telematici di comunicazione istituzionale;di sistemi di e-learning; di sistemi avanzati di normazione (legimatica)

Corso di Laurea Specialistica in “Management pubblico ed e-government”

Attività Formativa	Ambiti disciplinari	Settori Scientifico Disciplinari	Crediti assegnati	Tot CFU assegnati
a) Di base	Statistico	SECS-S/01 Statistica SECS-S/03 Statistica economica	10	77
	Economico	SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze	19	
	Giuridico	IUS/01 Diritto privato IUS/09 Istituzione di diritto pubblico IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell’Unione Europea	28	
	Politico e sociologico	SPS/02 Storia delle dottrine politiche SPS/03 Storia delle istituzioni politiche SPS/04 Scienza politica SPS/07 Sociologia generale	20	
		TOTALE CFU attività di base		**77**
b) Caratterizzanti	Aziendale - organizzativo	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 Organizzazione aziendale	22	75
	Politico - organizzativo	SPS/04 Scienza politica SPS/07 Sociologia generale SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro	33	
	Giuridico	IUS/05,Diritto dell’economia IUS/07 Diritto del lavoro IUS/21 Diritto pubblico comparato	20	
		TOTALE CFU attività caratterizzanti		**75**
c) Affini o integrative	Discipline sociali e giuridiche	IUS/02 Diritto privato comparato M-PSI/05 Psicologia sociale M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	25	48
	Discipline informatiche ed economiche quantitative	ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	18	
	Discipline linguistiche	L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese	5	
		TOTALE CFU attività affini o integrative		**48**
Ambito aggregato per crediti di sede		IUS/04 Diritto commerciale IUS/12 Diritto tributario IUS/13 Diritto internazionale SPS/01 Filosofia politica		25
		Totale crediti per ambito di sede		**25**
Attività Formative	Tipologie		Crediti assegnati	
d) A scelta dello studente			20	75
b) prova finale	Prova finale		30	
f) Altre (art. 10, comma 1,lett.f)	Stages formativi presso organizzazioni pubbliche e private		25	
	TOTALE CFU altre attività			**75**
	TOTALE CFU			**300**

05A12135

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto che le cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto i preavvisi di scioglimento inviati ai legali rappresentanti delle cooperative il 14 giugno 2005;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento dei predetti enti cooperativi;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative di cui al seguente elenco sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

BUSC	Denominazione	Sede	cost.	cod. fiscale o Rea
69	Cooperativa edificatrice Pro Familia	Firenze	24 maggio 1949	113191
224	La Fratellanza	Firenze	18 dicembre 1950	119209
528	La Martinella del Bargello	Firenze	23 dicembre 1955	144116

Firenze, 5 dicembre 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A11930

DECRETO 13 dicembre 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 2 febbraio 2005 e 7 novembre 2002, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Wiessam Service Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Bergamo, costituita in data 23 ottobre 2002 per rogito notaio Filippo Calarco, repertorio n. 18060, registro R.E.A. n. 340299 della C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 2804/308516);

2) «Coop. di consumo fra i lavoratori di Clusone soc. coop. a r.l.», con sede in Clusone (Bergamo), costituita in data 3 febbraio 1958 per rogito notaio dott. Forestieri, repertorio n. 3681, registro R.E.A. n. 84441 della C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 323/61021).

Bergamo, 13 dicembre 2005

Il dirigente reggente: DI NUNNO

05A12137

DECRETO 13 dicembre 2005.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'estratto dal processo verbale della seduta n. 12 del 19 luglio 2005 con il quale il presidente del consiglio regionale del Piemonte designa l'avv. Alida Vitale e l'avv. Franca Turco rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Alida Vitale e dell'avv. Franca Turco, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego del Piemonte;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Piemonte;

Decreta:

L'avv. Alida Vitale e l'avv. Franca Turco sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE

ALIDA VITALE

Dati anagrafici e percorso di studi.

Nata a Buenos Aires (Argentina).

Cittadina italiana, residente a Torino, Corso Linaudi 10.

Laureata in diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino nel 1977 con una tesi dal titolo: «Dalle Commissioni Interne ai Consigli di fabbrica: la tutela dei licenziamenti dei responsabili sindacali».

Iscritta all'Albo professionale degli avvocati del Foro di Torino dal 1980.

Abilitata al patrocinio presso la Corte di cassazione dal 1992.

Esperienze professionali.

Esercita la professione di avvocatessa in proprio, prevalentemente nella materia giuslavaristica, nello studio legale associato Pellosa e Vitale, in Torino, Corso Ferrucci n. 6.

Dal 1975 ha partecipato al movimento delle donne, costituendo un collettivo giuridico che si è occupato anche di assistenza legale alle donne, vittime di violenza e di discriminazioni.

Dal 1990 è legale di riferimento di alcune categorie della organizzazione sindacale C.G.I.L. Regione Piemonte nonché di diverse associazioni sindacali di base. È Consulente legale delle Consigliere di Parità della Provincia di Torino.

Occasionalmente è stata consulente legale della Consigliera di Parità della Valle d'Aosta e della Consigliera di Parità della Regione Veneto.

Nell'anno 2001 ha svolto attività di docenza universitaria a contratta sul tema «Politiche pratiche di pari opportunità: dalla tutela al mainstreaming» presso la facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Torino.

Ha svolto numerose relazioni in qualità di docente e/o di animatrice sui temi della parità, delle pari opportunità, delle discriminazioni di genere e delle molestie.

Tra i principali incarichi si segnala:

per l'ISFOL: Formazione Rete Nazionale delle Consigliere di Parità (Bologna 18-19 maggio e 21-22 settembre 2004);

OIL-BIT: Progetto Parità per l'Impiego, formazione operatori ed operatrici dei Centri per l'impiego della Provincia di Torino. I percorsi delle Pari opportunità nell'ambito delle strategie e delle attività degli Enti locali (2003 e 2004);

Progetto diritti delle donne lavoratrici e parità nell'impiego (2000);

Regione Piemonte: Lavoro Femminile e mainstreaming di genere (2000); Formazione dirigenti sulla prevenzione del mobbing, (2003);

Provincia di Torino: Piano di Formazione dei Comuni: il mobbing (2002);

Università di Torino: Formazione Presidi e Direttori di Dipartimento su molestie sessuali e mobbing (2000);

Formazione dipendenti sui rischi psicosociali del mobbing (2001);

Formazione nuovi assunti su prevenzione e protezione dalle molestie (2005);

COREP: Formazione in materia di legislazione di parità per il corso «Pari Opportunità» per lavoratrici/ori occupati (2005);

Consigliere di progetto nell'ambito del Master Universitario per il Management della Formazione Professionale e delle Politiche del Lavoro (2000/2001).

Ha fatto parte del Gruppo di lavoro L.125 in Piemonte dal 1994 nel sottogruppo «Ricollocazione».

È stata relatrice presso numerosi convegni, seminari, workshop relativamente ai temi inerenti le politiche del lavoro e le politiche di genere. (ENAIP, S. Paolo IMI, CIRSDE, CEP, Azienda Ospedaliera S. Anna, COINFO).

Pubblicazioni.

È stata nella redazione della rivista «Diritto di critica» ove ha pubblicato articoli in tema di diritto del lavoro e diritto minorile.

È stata nella redazione della rivista «Quaderni sulla Fiat».

Nel 1990 ha collaborato alla stesura dell'ipotesi di definizione delle molestie sessuali per il contratto collettivo dell'industria metalmeccanica.

Ha seguito e curato l'analisi dei rapporti ex art. 9, legge n. 125/1991 per il biennio 1996/1997 ed i primi dati per il biennio 1998/1999.

Ha collaborato alla realizzazione della pubblicazione «Tempo Flessibile e la libertà di scegliere» un'azione positiva per conciliare tempi di vita e di lavoro delle donne e degli uomini, con la relativa elaborazione di linee guida e di un regolamento di applicazione per la Società Consortile Langhe Roero e la Consigliera di Parità della Provincia di Cuneo.

Ha collaborato alla redazione dell'opuscolo sulla conciliazione dei tempi dal titolo «I nostri auguri tra opportunità e diritti», commissionato dalle Consigliere di Parità della Provincia di Torino.

Ha collaborato alla redazione della pubblicazione «Dimissioni donne entro il primo anno di età del bambino/a» su incarico delle Consigliere di Parità della Provincia di Torino.

Incarichi specifici.

Consigliera di Parità (suppl.) della Regione Piemonte dal 1994 al 1998;

Consigliera di Parità (effettiva) della Regione Piemonte dal 1998 al 2001;

Consigliera di Fiducia Università degli studi di Torino dal febbraio 2002, incarico rinnovato fino al febbraio 2006, per fornire consulenza ed assistenza al personale docente e non docente e agli studenti in relazione al Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone.

Animatrice del Coordinamento delle Consigliere di Fiducia degli Enti Pubblici dal 2002.

CURRICULUM

TURCO Franca
nata a Monastero di Vasco,

Percorso Formativo

TITOLI DI STUDIO

- **Laurea in Giurisprudenza** conseguita presso l'Università degli Studi di Torino votazione 99/110 *(1981)*

CORSI

Data	Ente organizzatore	Titolo corso
2004	Consorzio NETWORK	"Modalità e strategie per una comunicazione efficace"
1 e 2/03/2004	SDA BOCCONI Milano	"Pari opportunità: Comitato, gestione e finanziamento"
07-09/10/2004	Università di Siena	"Formazione professionale sul MOBBING"

GIORNATE DI STUDIO

Data	Ente organizzatore	Titolo giornate di studio
13/11/2002	Assessore della Pari Opportunità della Provincia di Torino	Mettere in rete il capitale sociale femminile per promuovere lo sviluppo locale
18/09/2003	Fondazione ZANINONI Università di Bergamo	GENDER AUDITING dei Bilanci Pubblici
26/09/2003	Unione Industriale CN	La riforma Biagi
31/10/2003	C.d.P Toscana Università di Firenze	Una nuova stagione per le Pari Opportunità = presentazione del commentario sistematico DLGS 23/05/2000 n. 196.
18/12/2003	Comitato P. O. Università di Torino	Bilancio di genere
23/01/2004	Consigliera di Parità Provincia di Torino	Globalizzazione e vita delle donne
29/05/2004	Consigliera Parità VCO	La riforma Biagi del mercato del lavoro
20-21/09/2004	ISFOL	Secondo incontro di formazione delle Consigliere di Parità
22/11/2004	ISFOL	Terzo incontro di formazione delle Consigliere di Parità
15/04/2005	Consigliera di Parità VCO	La legge BIAGI: come cambia il lavoro

Esperienza Professionale

ATTIVITA' LAVORATIVA ATTUALE

- **Avvocata** libera professionista; nell'ambito della propria attività professionale svolta a Mondovì, si occupa prevalentemente di controversia di **lavoro e di famiglia**.
  dall'1988 ad oggi

ATTIVITA' LAVORATIVE PREGRESSE

- Impiegata in azienda privata *dal 1967 al 1972*
- **Segretario giudiziario** presso il Tribunale di Mondovì *dal 1976 al 1984*
- **Conservatore Archivio Notarile** di Cuneo *dal 1985 al 1987*

Esperienza specifica nell'ambito delle Pari Opportunita'

INCARICHI SPECIFICI

- **Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Cuneo** *dal 1994 ad oggi*
- **Componente del Gruppo di Lavoro per l'attuazione dei principi contenuti nella L.125/91** *dal 1994 al 1997*
- **Componente di diritto delle Consulta Provinciale per le P.O. tra uomo e donna di Cuneo** *2003-2004*
- **Componente Rete Regionale delle Consigliere di Parità del Piemonte** *dal 2001 ad oggi*
- **Componente Rete Nazionale delle Consigliere di Parità** *dal 2001 ad oggi*

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

Data	**Ente promotore**	**Titolo intervento**
22/03-14/05/2002	Consulta P.O. Comune di Bra	Glossario delle P.O. Dalla tutela alle P.O.
4-20/06/2002	Provincia di Cuneo	Seminario di aggiornamento agli operatori Centri Per Impiego
04/10/2002	Confcoop. Cuneo	La normativa regionale nazionale ed europea in tema di P.O.
9/11/2002	Comune di Asti	Le Pari Opportunità in Italia; panorama legislativo
05/12/2002	Confartigianato Cuneo	Normativa e agevolazione all'imprenditoria femminile
14/12/2002	Confcoop. Cuneo	Il Mainstraming di genere nel mondo della cooperazione
7-8-9/05/2003	Junta de Andalucia	Buone prassi in materia di Pari Opportunità in Italia
15/09/2003	EQUAL Tenere il Tempo	La legislazione e le azioni a sostegno

		delle P.O.
09/10/2003	Progetto transnazionale S.O.F.I.E.	Problematiche conciliatorie e risposte istituzionali
27/01/2004	Confcoop. Cuneo	Art. 9 L. 53/2000 e sostegno alle imprese che promuovono le P.O.
10/03/2004	Eikon	Donne e comunicazione
11/05/2004	Confartigianato Cuneo	Donne e impresa"
15/05/2004	Comune di Bra	La banca del Tempo come strumento di conciliazione
17/05/2004	ASCOM Bra	CO.CO.CO. e lavoro a progetto: cosa cambia per le donne
02/07/2004	Rete Regionale Consigliere di Parità	Affrontare il tema della -tutela-
08/09/2004	ISCOM Cuneo	Modelli organizzativi innovativi nell'applicazione delle Pari Opportunità sul lavoro
09/09/2004	Confcoop. Cuneo	Modelli di flessibilità per il mondo delle cooperative sociali"
11/09/2004	Comune di Cuneo	Tempi della Città – esperienza e buone prassi nella nostra realtà
14/09/2004	Banca D'Alba	Strumenti di flessibilità a disposizione del lavoratore/ici
23/09/2004	Interreg Alcotra	Buone prassi in Piemonte in materia di Pari Opportunità
12/11/2004	Comune di Alba	La risorsa donna del mercato del lavoro
13/11/2004	Città di Bra	Donne e lavoro quale flessibilità concilia
18/11/2004	Laboratorio Donna Cuneo	Azioni comuni con altri organismi di Pari Opportunità della Provincia di Cuneo
29/11/2004	progetto ASPASIA	Linea guida per la formazione di un action plan di sviluppo di accordi con le parti sociali a livello territoriale
14/03/2005	Città e C.P.O. di Fossano	Legge 08/03/2000 n. 53
30/03/2005	SPI CGIL	dalle lotte per i diritti alle P.O.
06/06/2005	Interreg 3A ALCOTRA	Mainstreaming nella cooperazione transfrontaliera
08/06/2005	Interreg URANIA	Imprenditorialità femminile in Provincia di Cuneo

ATTIVITA' DI DOCENZA su PARI OPPORTUNITA'

Data	**Corso**	**Ente**
2002-2003	Tecnico di sistemi cad meccanico	A.F. Immaginazione e Lavoro
2003-2004	IFTS Tecnico superiore per le telecomunicazioni	A.F. Immaginazione e Lavoro
2004-2005	Tecnico gestione rete informatiche	A.F. Immaginazione e Lavoro
2004-2005	Tecnico gest. rete informatiche (serale)	A.F. Immaginazione e Lavoro
2004-2005	Operatore CAD	A.F. Immaginazione e Lavoro
2002	Acconciatore	CNOS Fossano
2002	Addetto vendite	CNOS Fossano

2002	Impiantistica civile e industriale	CNOS Fossano
2002	Costruttore su macchine utensili	CNOS Fossano
2002	Assistente domiciliare	CFP Cebano Monregalese
2002	Tecnico automazione ufficio	CFP Cebano Monregalese
2002	Tecnico lavorazione ceramiche	CFP Cebano Monregalese
2003	Acconciatore	CFP Cebano Monregalese
2003	Assistente domiciliare	CFP Cebano Monregalese
2003	Tecnico automazione ufficio	CFP Cebano Monregalese
2003	Educatore prima infanzia	CFP Cebano Monregalese
2003	Operatore conduzione servizi ristorativi	CFP Cebano Monregalese
2003	Operatore ristorazione collettiva	CFP Cebano Monregalese
2004	Corso OSS	CFP Cebano Monregalese
2004	Tecnico trasformazione latteo caseario e carne	AGENFORM Cuneo
2004	Modellismo industriale	AGENFORM Cuneo
2004	Artigianato legno	AGENFORM Cuneo
2005	Tec. Trasformaz. latteo caseario e carne	AGENFORM Cuneo
2005	Artigianato legno	AGENFORM Cuneo
2005	Operatore turistico	AGENFORM Cuneo
2005	Educatore prima infanzia	CFP Cebano Monregalese
2005	Tecnico progettazione itinerari turistici	CSEA Fossano
2005	Operatore su personal computer	CSEA Fossano
2005	Classi IV	Liceo Psicopedagogico Leonardo Da Vinci Alba

PROMOZIONE DI PROGETTI finanziati dal FSE:

- **UNA RETE DI PARITA' PER LA PROVINCIA DI CUNEO**
  finalizzato a far conoscere la figura della Consigliera di Parità ed inventariare tutti gli organismi di parità della Provincia, mettendoli in rete.
- **PA.O.LA.**
  Finalizzato a svolgere un'indagine sulla condizione femminile nelle imprese della Provincia di Cuneo e analizzare quali sono gli atteggiamento delle figure dirigenziali rispetto alla risorsa donna; inoltre il progetto si propone di introdurre un'attenzione all'ottica di genere nei servizi erogati dagli operatori dei CPI

PARTECIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI PROGETTI:
(comitati di pilotaggio o monitoraggio o comunque coinvolta)

- **STRATEGIE COMUNI TRANSFRONTALIERE PER LE P.O. INTERREG ALCOTRA** – Provincia Cuneo – Dipartimento Alpi marittime.
- **L'UNIONE DELLE P.O.** – Comune di Acqui Terme
- **LE MILLE VOCI DELLE DONNE** – Comune di Fossano
- **BACHECA FAMIGLIA** – Comune di Dronero
- **MODELLI DI FLESSIBILITA' PER IL MONDO DELLE COOPERATIVE SOCIALI** – Confcooperative Cuneo
- **ASPASIA II** – Rete regionale C. d. Parità - OIL
- **SOFIE** – EQUAL
- **RURAL MED**

INIZIATIVE INNOVATIVE

- Promozione della **Rete delle Referenti di Parità della Agenzia formative** della Provincia di Cuneo
- Promozione del **corso – laboratorio "Sperimentare la parità"** rivolto alla rete delle referenti di P.O.
- Redazione **Protocollo di intesa tra Agenzie di formazione e Consigliera di Parità**
- Promozione del **Protocollo di intesa tra LA MORO e dipendenti**

EVENTI donne e arte

- **Rassegna "le arti delle donne"** pari opportunità tra svago, lavoro e cultura
- **Concerto orchestre** "Bartolomeo Bruni" diretta da Claudia Vanzani
- **Concerto corale** "Sebben che siamo donne"
- **Spettacolo teatrale** "correre, correre, correre"
- **Il volti dello spiritual**

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI

- **Stati generali delle donne cuneesi**: verso la costituzione della Consulta Provinciale Pari Opportunità. *01/02/2003*
- **Donne in rete, rete di donne** *17/01/2004*
- **Il Mobbing – danno alla persona e all'Azienda** *27/11/2004*

<u>Cariche Pubbliche ricoperte</u>

- **Componente CO.RE.CO.** (Comitato Regionale di Controllo di Mondovì) — *dal 26/03/1976 al 30/03/1981*
- **Presidente CO.RE.CO.** — *dal 1978 a 1979*
- **Componente Commissione edilizia Mondovì** — *dal 20/05/1983 al 07/11/1986*
- **Componente Commissione Edilizia Mondovì** — *dal 05/02/1988 al 15/04/1993*
- **Presidente Commissione Edilizia Mondovì** — *dal 21/09/1990 al 15/04/1993*
- **Presidente Commissione Edilizia Mondovì** — *dal 05/04/1995 al 20/07/1999*
- **Consigliere Comunale di Mondovì** — *dal 1992 al 1994*
- **Consigliere Comunale a Mondovì** — *dal novembre 2004 ad oggi*
- **Componente Commissione Circoscrizionale per l'Impiego della Provincia di Cuneo** — *dal 1994 al 1999*
- **Componente Commissione Tripartita Provincia di Cuneo** — *dal 28/02/2000 ad oggi*

Associazionismo

Socia FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arte, Professioni, Affari) di cui è componente della commissione nazionale legislazione

Allegati

- Copia decreto Ministero del Lavoro 29/04/1994
- Copia decreto Ministero del Lavoro 06/04/2001
- Copia attestazione Consorzio Network 31/03/2005
- Copia attestazione SDA BOCCONI 02/03/2004
- Copia attestazione Università degli Studi di Siena 09/10/2004
- Copia attestazione Rete Parità Sviluppo Locale 13/11/2004
- Copia attestazione partecipazione Fondazione Zaninoni 18/09/2003
- Copia lettera adesione tavola rotonda Riforma Biagi 26/09/2003
- Copia attestazione Consigliera Regionale Parità Toscana 31/10/2003
- Copia invito convegno nazionale La riforma Biagi 29/05/2004
- Copia invito II incontro studio ISFOL 21/09/2004
- Copia invito III incontro studio ISFOL 22/11/2004
- Copia invito tavola rotonda “La legge Biagi” 15/04/2005
- Copia lettera incarico LA MORO 22/03/2002
- Copia lettera incarico LA MORO 09/09/2003
- Copia lettera incarico LA MORO 06/12/2004
- Copia lettera incarico AGENFORM 11/02/2004
- Copia n. 3 lettere incarico AGENFORM 10/01/2005
- Copia dichiarazione CFP Cebano Monregalese 05/04/2004
- Copia messaggio telefax CFP Cebano Monregalese 09/05/2005
- Copia e-mail CSEA 18/04/2005
- Copia e-mail ISVOR 20/04/2005
- Copia dichiarazione IMMAGINAZIONE E LAVORO 09/06/2005

05A11966

DECRETO 14 dicembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1. società cooperativa «Arnicho piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Capriate S. Gervasio (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Ivano Guarino in data 16 dicembre 1998, repertorio n. 19020, registro R.E.A. n. 313715 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 14 dicembre 2000, B.U.S.C. n. 2458/284633;

2. società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Terra Verde a r.l.» con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Peppino Nosari in data 25 settembre 1999, repertorio n. 124567, registro R.E.A. n. 318470 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 21 settembre 2001, B.U.S.C. n. 2599/295930.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione - piazza Libertà, 7 - 24100 Bergamo - tel. 035247929 - fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Bergamo, 14 dicembre 2005

Il dirigente reggente: DI NUNNO

05A12138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 22 novembre 2005, dalle ore 10 alle ore 12,45.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa dell'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali è stato chiuso al pubblico il giorno 22 novembre 2005, dalle ore 10 alle ore 12,45. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8124/APC/05

(14.4) del 7 dicembre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12167

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Tortona il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Tortona dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12168

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4 il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12169

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12170

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, COBAS, UGL e CISAL il giorno 25 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1403/2005 del 2 dicembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 13 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12171

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici locali di Sanremo, La Spezia e Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di:

Sanremo il 18 novembre 2005, dalle ore 12 alle ore 13;

La Spezia il 21 novembre 2005, dalle ore 11 alle ore 13;

Imperia il 23 novembre 2005, dalle ore 12,30 alle ore 13.

Motivazioni.

Gli uffici locali sotto elencati hanno comunicato la chiusura al pubblico:

Sanremo con nota n. 67120 del 21 novembre 2005 per il giorno 18 novembre 2005 dalle 12 alle 13;

La Spezia con nota n. 40959 del 21 novembre 2005 per il giorno 21 novembre 2005 dalle ore 11 alle ore 13;

Imperia con nota 51680/1 del 24 novembre 2005 per il giorno 23 novembre 2005 dalle ore 12,30 alle ore 13 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblee indette dalle OO.SS.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3882 del 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 216 del Comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - prot. n. 218278;

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4). Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003;

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali.

Contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1;

d) accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici.

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 15 dicembre 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A12227

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici locali di Sanremo e Genova 1 sede decentrata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Sanremo e Genova 1 sede decentrata per l'intera giornata del 25 novembre 2005.

Motivazioni.

Gli uffici locali di Sanremo e di Genova 1 sede decentrata rispettivamente con note numeri 68493 e 133059 del 25 novembre 2005 hanno comunicato la chiusura al pubblico per l'intera giornata del 25 novembre 2005 a causa della massiccia partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3882 del 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11); delibera n. 216 del comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - prot. n. 218278;

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003;

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

Contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1;

d) accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 15 dicembre 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A12228

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di La Spezia e della sezione staccata di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in

vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 25 novembre 2005, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dello stesso Ufficio provinciale di La Spezia e della Sezione staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto il 25 novembre 2005 che ha determinato il non funzionamento degli uffici medesimi;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 5 dicembre 2005, prot. n. 3859;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dei sotto indicati uffici come segue: il giorno 25 novembre 2005, regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia e della Sezione staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 dicembre 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A12172

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Alessandria prot. n. 15204 datata 18 novembre 2005, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di sciopero indetto dalle OO.SS. FLP e funzioni pubbliche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 24 novembre 2005, prot. n. 1320/05;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 14 novembre 2005. Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria, servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 dicembre 2005

Il direttore: ORSINI

05A12311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1990
Yen	135,21
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,170
Corona danese	7,4638
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69600
Fiorino ungherese	254,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1239
Corona svedese	9,4570
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,969
Franco svizzero	1,5603
Corona islandese	78,43
Corona norvegese	7,9520
Lev bulgaro	1,9552
Kuna croata	7,2995
Nuovo leu romeno	3,5618
Rublo russo	34,8250
Nuova lira turca	1,6170
Dollaro australiano	1,5942
Dollaro canadese	1,4782
Yuan cinese	9,8836
Dollaro di Hong Kong	9,4679
Rupia indonesiana	11900,61
Won sudcoreano	1261,78
Ringgit malese	4,6311
Dollaro neozelandese	1,7791
Peso filippino	67,955
Dollaro di Singapore	2,0207
Baht tailandese	50,474
Rand sudafricano	7,9947

Cambi del giorno 22 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1990
Yen	135,21
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,170
Corona danese	7,4638
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69600
Fiorino ungherese	254,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1239
Corona svedese	9,4570
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,969
Franco svizzero	1,5603
Corona islandese	78,43
Corona norvegese	7,9520
Lev bulgaro	1,9552
Kuna croata	7,2995
Nuovo leu romeno	3,5618
Rublo russo	34,8250
Nuova lira turca	1,6170
Dollaro australiano	1,5942
Dollaro canadese	1,4782
Yuan cinese	9,8836
Dollaro di Hong Kong	9,4679
Rupia indonesiana	11900,61
Won sudcoreano	1261,78
Ringgit malese	4,6311
Dollaro neozelandese	1,7791
Peso filippino	67,955
Dollaro di Singapore	2,0207
Baht tailandese	50,474
Rand sudafricano	7,9947

05A12308-05A12309

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale del 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 3 novembre 2005, veniva riconosciuto il prodotto di seguito riportato che, per mero errore materiale, ometteva di attribuire il riconoscimento del prodotto DYNADET HU-250ms nella versione con ritardo 22.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.3670-XV.J(5/2004)CE(3/1) del 23 novembre 2005, il prodotto esplodente di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato e la tabella del sopra menzionato decreto è modificata come segue:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET-HU-250ms (ritardi da 1 a 18; 20, 22 e 24	1.4.B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.2705/99

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.-XVJ/5/44/2004-CE(14) del 23 novembre 2005, il prodotto esplodente di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come di seguito indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 reg.to T.U.L.P.S.
0105	UNIKORD	1.4.S	V/B

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Pravisani S.p.a. con stabilimenti e depositi nel comune di Sequals (Pordenone), ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» n. 0589.EXP.0897/02 del 5 maggio 2004, rilasciato dall'organismo notificato «Bundesanstalt Fur Materialforschung Und - Prufung (BAM) Berlin (Germany)» su richiesta della società fabbricante «Kemijska Indutrija Kamnik - Kamnik, Slovenia».

05A11960

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Montasio»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Montasio», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, riconosciuto con decreto ministeriale 24 aprile 2002 ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico, riguardando in particolare la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo;

Considerato che le modifiche proposte forniscono al consumatore una migliore informazione circa la provenienza del prodotto;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto, esprimano i propri motivati pareri circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Montasio» comprensivo delle modifiche richieste;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO «MONTASIO» D.O.P.

La D.O.P. «Montasio» è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.

La zona di produzione della D.O.P. «Montasio» comprende:

Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Tre-

viso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a D.O.P. «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. Essi non devono utilizzare:

1) alimenti da terreni acquitrinosi;

2) alimenti da bordi strade a denso traffico;

3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;

4) insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati;

5) mangimi industriali medicati;

6) sottoprodotti lavorazione riso;

7) farine di origine animale;

8) polpe di bietola fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.

Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla è vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 ºC.

I caseifici che producono formaggio a D.O.P. «Montasio» e gli stabilimenti di stagionatura devono essere ubicati nella zona di produzione.

Il latte utilizzato: deve provenire dalla munta serale e da quella della mattina, fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive.

Deve essere lavorato entro trenta ore dalla raccolta.

Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 ºC.

Per quanto attiene il tenore in germi a 30º C (x ml) e le cellule somatiche (per ml) il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 dicembre 1997, allegato A, capitolo IV.

Il latte destinato alla D.O.P. «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva.

È utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.

È consentito l'uso del lisozima.

La produzione del formaggio a D.O.P. «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:

01) riscaldamento del latte a 32-36 ºC;

02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;

03) aggiunta caglio in polvere o liquido;

04) coagulazione del latte;

05) rottura della cagliata;

06) cottura a 42-48 ºC e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di venti/trenta minuti;

07) estrazione della cagliata;

08) pressatura e rivoltamento delle forme;

09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;

10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;

11) stagionatura minima di sessanta giorni a temperature non inferiori a 8 ºC per i primi trenta giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.

Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a D.O.P. «Montasio» deve presentare una umidità massima non superiore al 42,84%.

Sono ammessi valori di analisi entro i dieci giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare D.O.P. Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato al sessantesimo giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.

Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a D.O.P. «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

1) umidità massima non superiore a 36,72%;

2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;

3) peso: 6-8 kg;

4) diametro: forma 30-35 cm;

5) scalzo: massimo 8 cm;

6) crosta: liscia, regolare ed elastica;

7) pasta: compatta con leggera occhiatura;

8) colore: naturale, leggermente paglierino;

9) aroma: caratteristico;

10) sapore: piccante e gradevole.

Sono ammessi valori di analisi di umidità a sessanta giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare D.O.P. Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato entro il novantesimo giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per il sessantesimo giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della D.O.P. formaggio Montasio.

È consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purché gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.

La porzionatura e il preconfezionamento devono essere eseguiti dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.

Il formaggio a D.O.P. «Montasio» viene usato da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.

Qualora l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di sessanta giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, comprese nella zona di produzione della D.O.P. formaggio Montasio, il formaggio può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».

Il caseificio che produce formaggio Montasio D.O.P. «prodotto della montagna» deve identificare in maniera univoca le forme di formaggio Montasio D.O.P. che possiedono tali requisiti. A tale scopo, sullo scalzo verrà impressa una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna» (fig.l).

Sul formaggio D.O.P. «Montasio» con età superiore a cento giorni di stagionatura, può essere impresso a fuoco, nell'apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione.
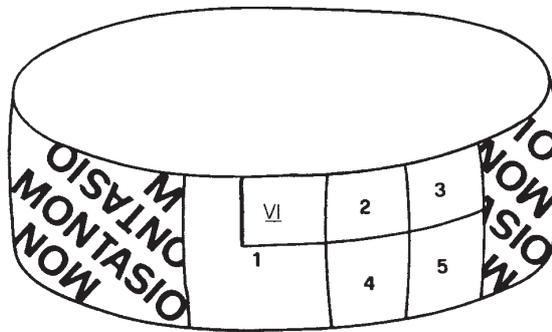
Fig. 1

1) Marchio a fuoco della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM.

2) Mese di produzione.

3) Giorno di produzione.

4) Numero di codice del caseificio.

5) Sigla della provincia.

VI) Anno di produzione.

Il logo della denominazione è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta «MONTASIO» in carattere Letraset Horatio. Le dimensioni del logo devono rispettare le proporzioni della figura 2.

Fig. 2

Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d'origine protetta "Montasio" sono i seguenti:

STAMPA A COLORI PIENI "TRATTO"	pantone n.	yellow	rubin red	white	black
interno "M" del Consorzio	129	7,5	0,5	8	
scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi	161	12	4		4

STAMPA A COLORI	pantone n.
interno "M" del Consorzio	141 U
scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi	168 U

STAMPA A COLORI CON RETINO	yellow	magenta	black
interno "M" del Consorzio	60%	15%	
scritta MONTASIO e profilo "M", eventuali linee divisorie spicchi	100%	80%	80%

05A12012

MINISTERO DELLA SALUTE

Seconda integrazione del documento del 3 maggio 2005 «Pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005)».

A integrazione di quanto comunicato nel documento del 3 maggio 2005 «Pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005)» (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005) e nel documento del 30 settembre «Prima integrazione del documento del 3 maggio 2005 "Pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005)"», si precisano i seguenti punti.

1 Individuazione delle forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Per la fase di prima attuazione, ai fini della tracciabilità del farmaco, sono considerate forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale tutte le movimentazioni di confezioni di prodotti medicinali per le quali l'**intestatario della fattura o il committente** è identificato con uno dei seguenti soggetti:

- **ASL**
- **Regione**
- **Struttura pubblica di ricovero e cura** (azienda ospedaliera, ospedale a gestione diretta presidio di ASL, Policlinico universitario, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico) **ed Istituto e centro di riabilitazione pubblico**.

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene effettuato l'ordine di fornitura di prodotti medicinali.

Ai fini della trasmissione verso la Banca dati centrale, i sopraindicati soggetti devono essere individuati mediante l'utilizzo dei codici identificativi univoci riportati nelle apposite anagrafi pubblicate sul sito internet del Ministero della salute, ed in particolare:

- per le ASL, l'anagrafe "Aziende sanitarie locali";
- per le Regioni, l'anagrafe "Regioni";
- per le Strutture di ricovero e cura pubbliche e per gli Istituti e centri di riabilitazione pubblici, l'anagrafe "Strutture di ricovero e cura pubbliche";

In caso di forniture verso le strutture del SSN, qualora **l'intestatario della fattura** sia una ASL, una Regione o una struttura di ricovero e cura pubblica o un istituto e centro di riabilitazione pubblico, il campo relativo al **committente** deve riportare lo stesso soggetto indicato come intestatario della fattura.

In caso di forniture verso le strutture del SSN, qualora l'intestatario della fattura sia un **soggetto diverso** da ASL, Regione o struttura di ricovero e cura pubblica o istituto e centro di riabilitazione pubblico, ma la fornitura sia effettuata per conto di uno di questi soggetti, il campo relativo al **committente deve essere compilato indicando quest'ultimo soggetto ed il campo relativo all'intestatario della fattura non deve essere compilato.**

Tutte le movimentazioni di forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale come sopra identificate, continuano ad essere trasmesse utilizzando il tracciato MOV con causale "VS"; tuttavia dal 1 gennaio 2006 nel campo intestatario della fattura e committente sono ammessi, se previsti, i soli codici identificativi contenuti nelle anagrafiche ASL, Regione o una struttura di ricovero e cura pubblica o istituto e centro di riabilitazione pubblico. **Non sarà pertanto più possibile utilizzare per tali soggetti la Partita I.V.A al posto dei codici identificativi**.

Per quanto riguarda le forniture alle strutture di ricovero e cura private, è sempre necessario utilizzare il relativo codice identificativo disponibile nell'anagrafica "Strutture di ricovero e cura private". Tali forniture non sono intese come forniture alle strutture del SSN.

2 Modalità di trasmissione delle restituzioni di prodotti medicinali

La restituzione, da un punto di vista logistico, corrisponde ad una movimentazione di confezioni di medicinali che dal destinatario originario della merce ritorna al mittente, risalendo la catena distributiva. La restituzione avviene a fronte di:

- errori di fornitura;
- rientri al fornitore;
- restituzione da cliente.

Pertanto ciascun movimento per restituzione deriva da un precedente movimento per distribuzione tra due soggetti giuridici. Per la fase di prima attuazione, i produttori, i depositari ed i grossisti sono tenuti alla trasmissione verso la Banca dati centrale delle restituzioni in uscita dai propri siti e delle restituzioni provenienti da siti logistici non ancora tenuti alla trasmissione (restituzioni in ingresso). Le informazioni riferite alle restituzioni sono trasmesse utilizzando il tracciato MOV e specifiche causali. Di seguito viene illustrata la modalità di trasmissione di una restituzione a fronte di uno specifico movimento per distribuzione.

- **Rientro (RN):** causale per restituzione di confezioni di prodotti medicinali in uscita tra siti logistici tenuti alle trasmissioni verso la Banca dati centrale per la fase di prima attuazione (produttori, depositari e grossisti). Indica un movimento inverso rispetto ai movimenti indicati con causale Vendita Italia (VI) e Movimento senza vendita (NV) tra due soggetti giuridici.
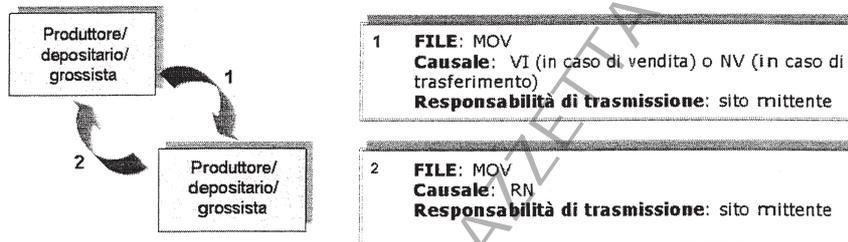
- **Restituzione in ingresso SSN (RT)**: causale per la restituzione di confezioni di prodotti medicinali corrispondenti a forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Indica un movimento inverso rispetto a quello indicato con la causale Vendita SSN (VS) e pertanto è richiesta la compilazione dei campi relativi al committente ed all'intestatario della fattura con le stesse regole descritte per le forniture verso le strutture del SSN (causale VS).

- **Altre restituzioni in ingresso (RI)**: causale per altre restituzione di confezioni di prodotti medicinali da parte di farmacie, strutture sanitarie private ed altri soggetti non tenuti per la fase di prima attuazione ad effettuare trasmissioni verso la Banca dati centrale, che non corrispondono a forniture di confezioni di prodotti medicinali per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Indica un movimento inverso rispetto ai movimenti indicati con causale Vendita Italia (VI) e Movimento senza vendita (NV) tra due soggetti giuridici.
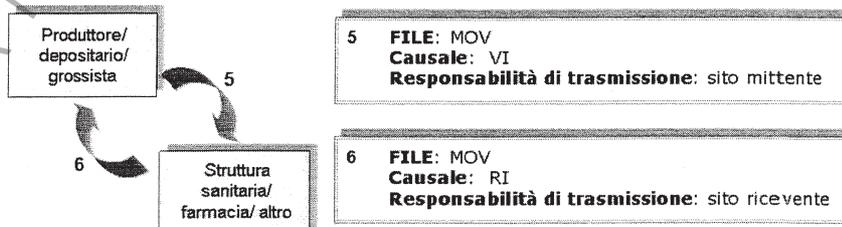
Autonomo discorso va fatto per la fattispecie della distribuzione per conto ASL/Regione/Struttura pubblica. Questa è caratterizzata dalla presenza di tre soggetti in relazione fra loro: fornitore – distributore - struttura destinataria. Il fornitore vende le confezioni di prodotti medicinali ad un'ASL, una Regione o una struttura pubblica ma le spedisce presso il sito logistico di un distributore con il quale la ASL, la Regione o la struttura pubblica ha stipulato un accordo per la distribuzione. Il distributore detiene in un magazzino dedicato o in un reparto separato e dedicato del magazzino le confezioni di proprietà della ASL, della Regione o della struttura pubblica e provvede alla successiva distribuzione verso le strutture destinatarie. A fronte di queste due distinte fasi di movimenti sono previste due specifiche tipologie di restituzioni. In particolare:

- **Restituzione da distribuzione per conto (RD)**: causale per la restituzione da parte di una delle strutture destinatarie di confezioni di prodotti medicinali distribuiti per conto di una ASL, di una Regione o di una struttura pubblica. Indica un movimento inverso rispetto a quello indicato con la causale "Distribuzione per conto ASL/Regione/Struttura pubblica" (DC) e pertanto è richiesta la compilazione dei campi relativi al committente ed all'intestatario della fattura con le stesse regole descritte per le forniture verso le strutture del SSN (causale VS).
- **Rientro a fornitore da distribuzione per conto (RS)**: causale per movimenti attraverso i quali i siti logistici che effettuano distribuzioni per conto di una ASL, di una Regione o di una struttura pubblica, restituiscono confezioni di medicinali ai fornitori. Indica un movimento inverso rispetto a quello indicato con la causale "Vendita SSN" (VS) e pertanto è richiesta la compilazione dei campi relativi al committente ed all'intestatario della fattura con le stesse regole descritte per le forniture verso le strutture del SSN (causale VS).
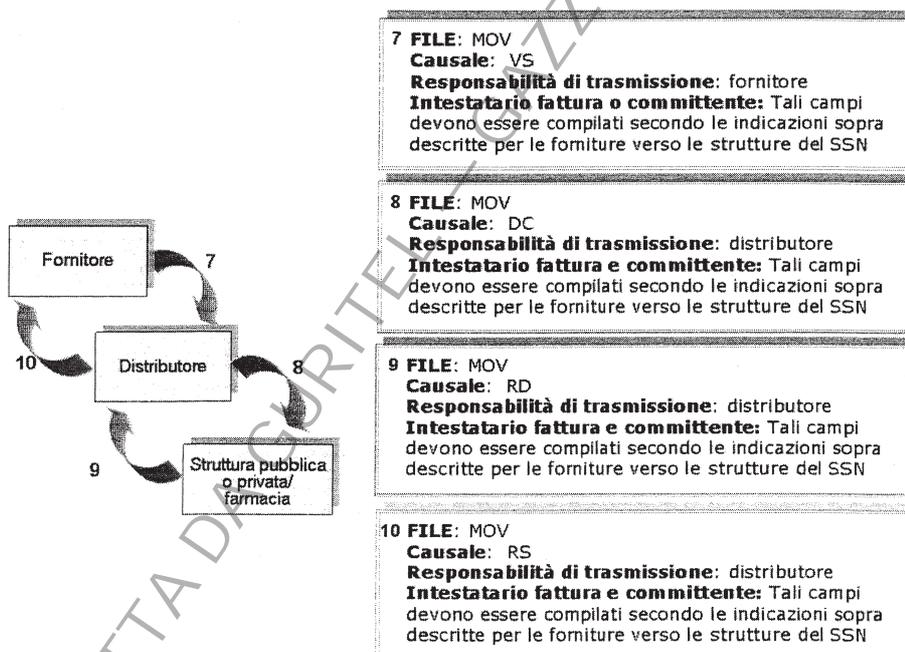
Per tutte le ipotesi di restituzione sopra descritte, le informazioni relative sono **trasmesse entro 24 ore** dalla spedizione delle confezioni. In casi eccezionali nei quali per documentate ragioni non sia possibile effettuare la trasmissione entro il predetto termine, le informazioni devono comunque essere trasmesse **entro il mese successivo**.

2.1 Modalità di trasmissione dei valori economici in caso di restituzione

In caso di restituzioni di confezioni corrispondenti a forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale devono essere trasmessi i relativi valori economici in una delle seguenti modalità alternative:

- Utilizzando l'apposito campo "val" presente nel **tracciato MOV** contestualmente alla trasmissione delle informazioni relative alla restituzione in ingresso SSN (RT) ed al rientro a fornitore da distribuzione per conto (RS).
- Utilizzando il tracciato **FAT,** nel quale il valore delle confezioni restituite deve essere decurtato dal valore (I.V.A. compresa) totale delle forniture.

3 Note di credito per le forniture a strutture del SSN

A fronte di errori o rettifiche di valori economici o a fronte di restituzione di confezioni di prodotti medicinali al fornitore, può essere necessario per il fornitore generare note di credito a favore di soggetti destinatari di forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tali valori economici cambiano i valori di fornitura alle strutture del SSN precedentemente comunicati ed è pertanto necessario trasmettere tali variazioni alla Banca Dati Centrale.

3.1 Note di credito- Errori e rettifiche

L'emissione di note di credito conseguenti a errori o rettifiche di valori economici (I.V.A. compresa) deve essere trasmessa alla Banca dati centrale utilizzando **in alternativa** una delle seguenti modalità:

- come **rettifica del dato già trasmesso,** mediante invio di un file uguale a quello da correggere ma con tipo trasmissione "R" (rettifica/modifica) e con indicazione, nei relativi campi del tracciato, dei valori aggiornati. Questa modalità può essere utilizzata se è ancora possibile modificare la trasmissione del dato originario secondo quanto previsto dal successivo punto 5.2
- come **indicazione di valore negativo per il mese nel quale viene emessa la nota di credito**, mediante invio del tracciato MOV con causale RT, quantità zero e valore pari al valore della nota di credito o decurtazione dal totale per mese e regione di riferimento nel tracciato FAT. In tal caso la trasmissione delle informazioni deve essere effettuata con data riferita a quella di emissione della nota di credito.

Naturalmente gli errori che non comportano diminuzione di importi di valori già trasmessi, non dando luogo ad emissione di note di credito, vengono trattati come rettifiche di precedenti trasmissioni.

3.2 Note di credito- Restituzioni di confezioni

In caso di restituzione di confezioni di medicinali, i fornitori emettono note di credito a favore dei clienti per l'importo complessivo (I.V.A. Compresa) delle confezioni rese. In tali casi, le modalità di gestione delle informazioni verso la Banca dati centrale seguono le modalità indicate per la trasmissione delle restituzioni, di cui al precedente paragrafo 2.

4 Verifica delle quantità di confezioni nelle forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Per la fase di prima attuazione, i valori economici per le forniture alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale possono essere trasmessi, come già indicato nel documento *"Pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (G.U. numero 2 del 4 gennaio 2005)"*, par. 1.2.5, utilizzando in alternativa una delle seguenti modalità:

- valorizzando l'apposito campo "val" presente nel **tracciato MOV** contestualmente alla trasmissione delle informazioni relative alla movimentazione;
- trasmettendo il tracciato **FAT.**

La scelta di una delle due modalità di trasmissione per l'invio dei valori economici, che sono sempre comprensivi di I.V.A., non è definitiva e può essere modificata nel tempo. Inoltre, per uno stesso sito logistico mittente possono essere utilizzate modalità diverse per l'invio dei valori economici riferiti a diverse specialità medicinali (codici AIC). Sussiste il vincolo di mantenere la modalità prescelta per un intero mese solare.

In caso di utilizzo del tracciato FAT per la trasmissione mensile dei valori economici per le forniture alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, deve essere garantito quanto di seguito specificato: per ciascuna specialità medicinale con riferimento a ciascun sito logistico mittente, la quantità di confezioni oggetto di fornitura, per il mese in esame, deve essere uguale alle quantità di confezioni trasmesse attraverso l'utilizzo del tracciato MOV per il medesimo sito logistico mittente e per la medesima specialità medicinale. Per quanto riguarda i movimenti trasmessi con il tracciato MOV, la necessità di verificare tale corrispondenza riguarda le sole **causali Vendita SSN (VS), Restituzioni in ingresso SSN (RT), Rientri a fornitore da distribuzione per conto (RS), Furto e smarrimento (FU) e Distruzioni (DI).** Queste ultime due causali, FU e DI, sono riferite ad eventi che si verificano durante la spedizione per forniture a strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

5 Approfondimento regole di trasmissione

5.1 Sequenza delle trasmissioni

E' possibile effettuare successive rettifiche di trasmissioni di movimenti già inviati alla Banca dati centrale, con riferimento ad una specialità medicinale ed a uno specifico documento di trasporto. Infatti, attraverso il campo "tipo trasmissione" è possibile indicare se si tratta di un primo **inserimento** o di una **rettifica** o di un **annullamento** di dati. Le variazioni sono possibili solo a seguito di un primo inserimento. Pertanto sono ammessi:

- Rettifiche di movimenti precedentemente inseriti;
- Annullamenti di movimenti precedentemente inseriti;
- Rettifiche di movimenti precedentemente rettificati;
- Annullamenti di movimenti precedentemente rettificati;
- Inserimenti di movimenti precedentemente annullati.

Per la trasmissione delle informazioni relative agli sfridi di produzione e ai valori economici delle forniture per le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere rispettate le stesse regole di sequenza sopra indicate con riferimento ad una specialità medicinale.

5.2 Consolidamento dei dati

I dati trasmessi, che abbiano superato tutti i controlli, sono suscettibili di rettifiche entro un periodo predefinito, al termine del quale vengono considerati definitivi e "consolidati".
Il consolidamento avviene **il primo giorno del secondo mese successivo al periodo di riferimento dei dati**, pertanto entro questo periodo è possibile effettuare rettifiche sui dati.

Ad esempio, le trasmissioni effettuate con riferimento al mese di settembre possono essere modificate fino al 30 novembre come riportato nello schema seguente.
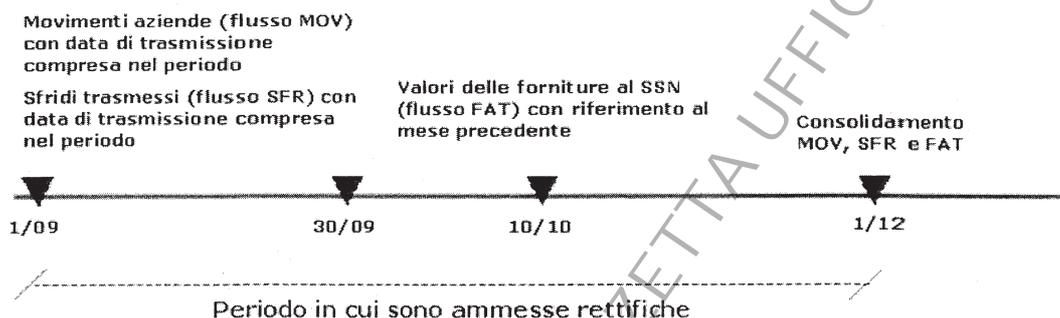
Ulteriori modifiche che si rendessero necessarie dopo il periodo di consolidamento, saranno trattate come eccezioni.

6 Comunicazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

All'atto dell'ordine di bollini effettuato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), le aziende sono tenute a comunicare all'IPZS l'elenco dei siti produttivi italiani di destinazione dei bollini con indicazione dei relativi identificativi univoci assegnati dal Ministero della salute. In caso di destinazione estera, le aziende dovranno comunicare lo stato di destinazione.

7 Disponibilità delle anagrafi e dei documenti tecnici per l'Alimentazione della banca dati centrale

Tutte le informazioni, le anagrafi ed i documenti tecnici necessari alla corretta trasmissione dei dati verso la banca dati centrale sono disponibili sul sito internet del Ministero della salute.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute e disponibile attraverso il sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco; ditale pubblicazione verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12153

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «Sidel S.p.a.», in Bologna.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 15 dicembre 2005, l'organismo «Sidel S.p.a.» - via Larga, 34/2 - Bologna è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A12093

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo «R.P.S. di Antonio Arzedì», in Cagliari.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005 il seguente organismo:

«R.P.S. di Antonio Arzedì», via Flasarego, 12/A - Cagliari:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A12094

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pistoia

Con decreto 21 ottobre 2005, n. 508, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2005, reg. n. 9, foglio n. 184, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Pistoia, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 202, map.le n. 1317 della superficie di mq 291, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 aprile 2005 dall'Agenzia del territorio - ufficio di Pistoia, che fa parte integrante del citato decreto.

05A12097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Eurocostruzioni Piccola S.c.r.l.», in Alessandria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Eurocostruzioni Piccola S.c.r.l.», con sede in Alessandria, via Inverardi n. 21, costituita per rogito notaio Ricaldone Raffaella di Alessandria in data 10 febbraio 1999, repertorio n. 1769, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01823000060 R.E.A. n. 202884 che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11959

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «Nuovi Emigrati», in Circello

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a responsabilità limitata «Nuovi Emigrati», con sede in Circello (Benevento), alla via Gradoni Piano n. 5, costituita per rogito del notaio dott. Mario Giordano in data 12 ottobre 1992, repertorio n. 132139, registro società n. 5462, codice fiscale 00939920625, ex B.U.S.C. 1393/260511.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A12096

Ricostituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Napoli.

Si comunica che con decreto direttoriale 28 ottobre 2005 è stata ricostituita la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Napoli ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2004.

05A12095

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Saizen».

Estratto determinazione UPC/II/2145/2005 del 2 dicembre 2005

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzati + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/002,003,004,006/II/049, IT/H/0025/002,003,004,/N02.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: «disturbo della crescita (altezza corrente espressa in score della deviazione standard (SDS) < -2,5 e altezza corretta in base alla statura dei genitori espressa in SDS < -1) in bambini di bassa statura nati piccoli per età gestazionale (SGA) con un peso e/o una lunghezza alla nascita inferiore a -2 deviazioni (DS), che non hanno presentato il recupero della crescita (SDS della velocità di crescita < -0 nell'ultimo anno) entro il 4° anno di età o successivi» e conseguenti altre modifiche negli stampati.

Il titolare dell'aturizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12223

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Glucagen».

Estratto provvedimento UPC/II/2153 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof. + sir. solv;

027489020/M - 1 flac. liof. 1 mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/II/037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del test di procedura analitica Y2003 della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione UPC/II/2154 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof. + sir. solv.;

A.I.C. n. 027489020/M - 1 flac. liof. 1 mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/II/036.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche della sostanza attiva. Modifica del limite della metodica di rilevazione da 92,5 a 105,0%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12225-05A12224

Proroga dello smaltimento scorte della specialità medicinale «Solaraze»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 162 del 6 dicembre 2005

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Società: Shire Pharmaceutical Contracts Limited.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Solaraze» 1 tubo 25 g di gel 3%, A.I.C. 034129015/M - 1 tubo 50 g di gel 3%, A.I.C. 034129027/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 16 dicembre 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2048 del 27 settembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2005, n. 242, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12226

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparinlider»

Con determinazione n. aR.M.397/D92 del 5 dicembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

EPARINLIDER:

A.I.C. n. 029459029 - «12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in fiala» 10 fiale;

A.I.C. n. 029459043 - «5000 UI/0,2 soluzione iniettabile per uso sottocutaneo in fiala» 10 fiale.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Scharper S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12211

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panacef»

Con determinazione n. aR.M. 203/D96 del 13 dicembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

PANACEF: A.I.C. n. 024227112 - «500 mg compresse orosolubili» 8 compresse.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas industria chimica e farmaceutica S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12215

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.68/D97 del 13 dicembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

BRONCO VALDA:

A.I.C. n. 013754015 - gocce 30 ml;

A.I.C. n. 013754027 - pomata 45 g;

A.I.C. n. 013754039 - sciroppo 200 g.

BRONCHENOLO ANTIFLÙ C: n. A.I.C. n. 029210010 - 12 compresse effervescenti.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valda Laboratorio Farmaceutici S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12214

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zelis»

Con determinazione n. aR.M. 557/D98 del 13 dicembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ZELIS: A.I.C. n. 027383049 - «30 compresse 15 mg».

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Prospa Italia S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A12213

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flucinal»

Con determinazione n. aR.M. 662/D99 del 13 dicembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FLUCINAL: A.I.C. n. 033800018 - «500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite».

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A12212

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.382/D/100 del 19 dicembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

NAPROXENE:

«500 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033412014/G;

«500 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 033412026/G;

«250 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033412038/G;

«500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033412040/G.

METOPROLOLO TARTRATO:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n 032126017/G;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 032126029/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sandoz S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12216

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmjodina»

Con determinazione n. aR.M.9/D101 del 19 dicembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FARMJODINA:

Collutorio flacone 250 ml - A.I.C. n. 032821098;

Collutorio flacone 150 ml - A.I.C. n. 032821100;

Collutorio flacone 50 ml - A.I.C. n. 032821112.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12217

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.771/D/102 del 19 dicembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

BIAVEN V.I.:

«500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 500 mg + 1 flacone solvente 10 ml - 025773058;

ISIFERONE:

«3.000.000 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 ml - 027958065;

«6.000.000 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 ml - 027958077;

«1.000.000 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml - 027958089;

«3.000.000 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml - 027958091;

«6.000.000 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml - 027958103.

EMOSINT:

10 fiale 40 mcg/1 ml - 027665037.

IG VENA:

«2,5 g/50 ml soluzione per infusione» 10 flaconi da 50 ml - 025266180.

ISIVEN V.I.:

«500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 500 mg + 1 flacone solvente 10 ml - 026938050.

UMAN COMPLEX D.I.:

«200 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente solvente 10 ml + set infusionale - 023309091.

ISIGRIP ZONALE SPLIT:

fiala 0,5 ml - 028722130.

VENBIG:

IV 1 flacone soluzione 10 ml - 026415012;

IV 1 flacone soluzione 2 ml - 026415024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Kedrion S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A12218

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.1066/D/103 del 19 dicembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

INFLUVIRUS F:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 027761081.

ALBITAL:

«200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml + set per infusione - A.I.C. n. 022515175;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml + set per infusione - A.I.C. n. 022515201.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hardis S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12219

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.51/D/104 del 19 dicembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

SERMION:

«4 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 4 flaconi di polvere + 4 fiale solvente da 4 ml - A.I.C. n. 022460063;

«4 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale + 5 fiale solvente da 2 ml - A.I.C. n. 022460113;

«4 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale + 10 fiale solvente da 2 ml - A.I.C. n. 022460125.

PROMEDROL:

fiala 500 mg/5 ml - A.I.C. n. 029455045;

fiala 1000 mg/10 ml - A.I.C. n. 029455058;

1 fiala-siringa 40 mg/0,8 ml - A.I.C. n. 029455060;

1 fiala-siringa 125 mg/1,25 ml - A.I.C. n. 029455072;

1 fiala-siringa 250 mg/2,5 ml - A.I.C. n. 029455084.

AMPLITAL:

1 flacone g 2 + fiala solvente - A.I.C. n. 020121152.

SPIRODERM:

crema 5% 30 g - A.I.C. n. 026145021;

crema 30 g 2% - A.I.C. n. 026145033.

CAVERJECT:

«5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 contenitore monodose 1 ml - A.I.C. n. 029561077;

«10 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 contenitore monodose 1 ml - A.I.C. n. 029561089;

«20 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 contenitore monodose 1 ml - A.I.C. n. 029561091.

DALACIN T:

«1 g/100 ml tamponi medicati» 8 tamponi - A.I.C. n. 025314055.

MICUTRIN BETA:

crema g 30 - A.I.C. n. 022606040.

MICUTRIN:

lozione 30 ml - A.I.C. n. 022403099;

polvere aspersoria g 30 - A.I.C. n. 022403113;

20 bust. soluz. detergente - A.I.C. n. 022403137.

ESTRING:

1 anello vaginale 7,57 mcg/24 ore - A.I.C. n. 029758012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia Italia S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12220

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.971/D 105 del 19 dicembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

BRONCHENOLO INALANTE - 20 capsule per inalazione - 027150022.

BRONCHENOLO BALSAMO - pomata balsamica 40 g - 027886023.

LATTE DI MAGNESIA PHILLIPS:

flacone 336 g - 008601015;

30 tavolette - 008601027;

75 tavolette - 008601039;

polvere 10 bustine 2 g - 008601041;

polvere 20 bustine 2 g - 007601054;

polvere 30 bustine 2 g - 007601066.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A12221

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumarin»

Con determinazione n. aR.M.364/D 106 del 19 dicembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FLUMARIN:

30 compresse 700 mg - 028332029;

30 bustine bipartite 350 mg - 028332031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

05A12222

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali all'officina «Pierrel farmaceutici S.p.a.», in Capua

Con determinazione n. aM - 187/2005 del 15 dicembre 2005 è stata sospesa — su richiesta della società per lavori di ristrutturazione — l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per l'officina Pierrel farmaceutici S.p.a sita in Capua (Napoli) - s.s. Appia 46/48.

05A12229

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento n. 89/DR/05 «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa» ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Si comunica che in data 16 dicembre 2005 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it l'avvio del procedimento n. 89/DR/05 «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

05A12273

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Comunicato concernente la regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2005 è stato adottata la terza edizione del «Regolamento per la conduzione di voli di notte con velivoli secondo le regole del volo a vista (VFR/N) nello spazio aereo italiano».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

05A12267

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501301/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.